



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio Politiche agricole e forestali

Codice sito: 4.18/2014/12/CU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001155 P-4.23.2.18
del 10/03/2014



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
DAGL

Al Dipartimento per la pubblica amministrazione e la
semplificazione
Gabinetto
DFP

Al Segretario della Conferenza Stato-Città
CSC

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Gabinetto
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministero della salute
Gabinetto
gab@postacert.sanita.it

Al Ministero dello sviluppo economico
Gabinetto
gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Gabinetto
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano
CSR PEC LISTA 3

Pollicino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Al Presidente della Regione Puglia Coordinatore della Commissione Agricoltura

Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Coordinatore vicario della Commissione Agricoltura

Al Presidente della Regione Marche Coordinatore della Commissione attività produttive

Al Presidente della Regione Veneto Coordinatore della Commissione salute

Al Presidente della Regione Toscana Coordinatore della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca

Al Presidente della Regione Piemonte Coordinatore della Commissione Ambiente ed energia

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI)
upi@messaggipec.it

Oggetto: Disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Collegato alla legge di stabilità 2014)"

Si comunica che è disponibile sul sito www.statoregioni.it, il provvedimento indicato in oggetto, al codice sito n. 4.18/2014/12.

Si comunica, inoltre, che, sull'argomento è convocata una riunione tecnica per il giorno **26 marzo 2014 alle ore 10:30**, presso lo scrivente Ufficio, in Via della Stamperia n. 8, in Roma, **piano sotterraneo, Sala: -1 A** per l'esame del provvedimento in oggetto specificato.

Il Direttore
Roberto G. Marino

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ AGRICOLE DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA PESCA. (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014)

RELAZIONE

TITOLO I

Disposizioni in materia di semplificazione

Art. 1.

(Semplificazioni in materia di controlli).

Il complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, pur necessario per garantire il rispetto delle regole che governano l'attività imprenditoriale del settore, si caratterizza per la presenza di una pluralità di organi di vigilanza nella maggior parte dei casi completamente autonomi uno dall'altro ed appartenenti ad amministrazioni diverse ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili. Questa situazione comporta di fatto che le aziende agricole siano sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza (INPS, INAIL, DPL, ASL, Agenzia delle Entrate, ICQRF, Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari, Corpo forestale dello Stato, AGEA e altri Organismi pagatori) che distolgono l'imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si concludono addirittura con esiti difformi.

La disposizione di cui al comma 1 prevede, da un lato, che le attività degli organi di vigilanza debbano essere sottoposte ad una forma di coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e, dall'altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli relativi alle annualità sulle quali essi siano già stati effettuati con riferimento alle medesime annualità e tipologie di controllo e comunque in conformità al piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004. La misura descritta non comporta maggiori oneri per la casse dello Stato, realizzando anzi una razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrà comportare un risparmio di risorse.

Con il comma 2, si propone l'introduzione di modalità di interscambio telematico dei dati relativi alle ispezioni secondo le modalità che saranno stabilite con accordo da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 è volto a considerare assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, impone, nell'ipotesi in cui le imprese agricole siano già in possesso per l'esercizio dell'attività di autorizzazioni sanitarie ovvero siano registrate in pubblici registri o, ancora, abbiano assolto ad altri obblighi dichiarativi necessari per l'inizio dell'attività d'impresa. Tale soluzione, peraltro, è coerente con le Linee guida all'applicazione del citato Regolamento adottate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da ultimo nel 2010.

Il comma 4 è volto a chiarire che per i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole trova tuttora applicazione la disciplina di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 1985 e 19 marzo 1990, espressamente richiamati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, che prevedono semplificazioni amministrative qualora i suddetti depositi abbiano una capienza non superiore a 5 metri cubi, anche a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, risolvendo in tal modo un dubbio di carattere interpretativo ed evitando in tal modo che le aziende agricole siano costrette a sopportare ingiustificati aumenti dei costi per l'adeguamento dei depositi non proporzionati alla esigua capacità ed al valore economico degli stessi.



Il comma 5 reca una modifica all'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, volta ad esentare dall'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 200 kg all'anno.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di servitù).

Il nostro ordinamento non prevede l'obbligo di dare passaggio, analogo a quanto dovuto alle condotte d'acqua, a tubi o altri condotti per la fornitura del gas metano. La servitù coattiva di metanodotto non è, infatti, prevista fra le figure del codice civile né in leggi speciali, pur essendo l'energia termica un bisogno fondamentale della vita al pari dell'acqua e pur mancando qualsivoglia componente di maggiore pericolosità nel trasporto, attesa l'elevata tecnologia e le specifiche disposizioni legislative di sicurezza per le condutture di metano e dei relativi impianti. Con la disposizione di cui al comma 1 si intende, pertanto, modificare la situazione descritta a fronte della diffusione sempre maggiore del gas metano e della molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile, sia per quanto concerne le utenze domestiche, sia per quanto attiene alle attività imprenditoriali. Con la presente proposta, anche al fine di eliminare il contenzioso dovuto all'attraversamento di fondi altrui, si intende limitare l'obbligo di attraversamento alle sole strade private, comprese quelle vicinali, interpoderali o di bonifica, che meglio si prestano, per la loro natura, a differenza dei fondi, a lavori di scavo, alla posa delle tubazioni, all'effettuazione delle opere accessorie ed ai ripristini necessari all'ampliamento della rete di distribuzione del gas ed ai relativi impianti di derivazione di utenza. Si propone, inoltre, al fine di evitare i lunghi tempi dovuti agli eventuali contenziosi, la possibilità di procedere comunque ai lavori di allacciamento alla rete del gas, che interessino le strade private, con ordinanza del sindaco del comune territorialmente competente: in tal modo, le legittime esigenze delle famiglie e delle aziende interessate trovano in questa tutela uno strumento che permette la pronta effettuazione dei lavori.

Art. 3.

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi).

La disposizione in questione interviene sull'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, introducendo una riduzione dei termini per la formazione del silenzio assenso relativo alle istanze funzionali all'esercizio delle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura e delle relative attività connesse come definite dall'articolo 2135 del codice civile, si tratta delle istanze relative alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla chiusura o modifica di sede o istanze di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Nello specifico, per effetto della modifica introdotta, il silenzio assenso si formerà non più in centottanta giorni bensì in sessanta giorni dalla presentazione delle istanze, in modo da realizzare una concreta semplificazione dell'attività burocratica a mezzo dello snellimento dei tempi ad essa connessi.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di contratti agrari).

Il comma 1 al fine di riaffermare l'importanza di una efficace assistenza delle parti contraenti in ipotesi di sottoscrizione di accordi collettivi in materia di contratti agrari, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, introduce un criterio in grado di consentire agli interessati di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione di tali accordi in deroga, di Organizzazioni



effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo e che siano qualificate anche in virtù del fatto di poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito. Il comma 2 è finalizzato a limitare l'ambito soggettivo di applicazione degli istituti della prelazione e del riscatto agrari, introducendo quale requisito qualificante in capo ai coltivatori diretti che intendano far valere detti diritti potestativi l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio da almeno due anni dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca).

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega per la semplificazione e il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, con esclusione di quella in materia di controlli sanitari, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. Si prevede in particolare la ricognizione e l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; l'obbligo di organizzare le disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. Si prevede inoltre la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale con l'obiettivo di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, al fine di agevolare in particolare l'avvio dell'attività di impresa. Per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali si prevede il ricorso a procedure pattizie per raggiungere analoghi obiettivi, anche attraverso il ricorso a meccanismi di tipo premiale; la revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente ed evitare duplicazioni. Si prevede infine la semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole.

Il comma 3 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 6.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica).

Il settore del biologico è gravato da numerosi adempimenti burocratici che derivano in primo luogo dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. Nel corso di questi anni sono intervenute numerose modifiche della normativa europea. Il quadro legislativo nazionale è rimasto immutato anche se numerosi decreti ministeriali, nei possibili ambiti di applicazione, hanno comunque cercato di trovare delle soluzioni che potessero allineare il quadro italiano di riferimento alla normativa europea.

Il comma 1 è quindi volto ad abrogare gli articoli 6, 7, 8 e 9 al fine di adeguare gli adempimenti degli operatori all'intervenuta legislazione europea.



Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 sono volte a sviluppare il processo di de materializzazione, già avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento dello status di operatore biologico e per la costituzione dell'elenco pubblico degli operatori previsto dall'art. 92-ter del regolamento (CE) n. 889/2008. Attraverso l'informatizzazione è possibile ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, al fine di consentire uno sviluppo del settore del biologico in Italia, garantendo strumenti adeguati per i controlli. Al fine di non vanificare la semplificazione, le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, devono altresì garantire, attraverso la disposizione di cui al comma 5, la necessaria cooperazione tra il SIB e i sistemi informatici regionali.

Titolo II

Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica

Art. 7.

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori).

Il comma 1 reca la delega al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi relativi al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non potranno essere più di tre.

Il comma 2 reca la fissazione dei principi e dei criteri direttivi per l'emanazione dei decreti. In particolare si stabilisce che l'obiettivo della riforma è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché garantire una maggiore efficacia all'azione svolta dagli enti strumentali del Ministero in sostegno dell'agricoltura.

Il comma 3 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 4 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il comma 5 prevede in ogni caso l'adozione dei decreti trascorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3.

Il comma 6 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

TITOLO III

Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari

Art. 8.

(Interventi per lo sviluppo del Made in Italy all'estero).

Il comma 1 dispone l'istituzione, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli riportati nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in favore delle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari anche non rientranti nel richiamato Allegato I di un credito di imposta per un massimo del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 500.000 euro per impresa, in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, per la realizzazione e l'ampliamento di reti e



infrastrutture logistiche e distributive, ovvero l'adesione alle medesime, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa

Il comma 2 detta le modalità applicative relative all'introduzione del credito di imposta, precisando che esso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e che non concorrerà alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'introducendo credito di imposta non rileverà inoltre ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi rispettivamente agli interessi passivi inerenti l'esercizio dell'attività fiscale e agli altri oneri deducibili. Si rimette quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fissazione delle condizioni, dei termini e delle modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

Il comma 3 dispone la clausola di copertura, precisando che il credito di imposta verrà erogato nei limiti di 5 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da ultimo rifinanziata per 35 milioni nel 2014 e 2015 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dalla legge di stabilità 2014 (Tab. E).

Il comma 4 è volto ad ottemperare all'obbligo di preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, disponendo la sospensione dell'efficacia della disposizione in attesa della richiamata autorizzazione.

Art. 9.

(Marchio identificativo della produzione nazionale).

Il comma 1 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova, nel rispetto della normativa europea, l'apertura di un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola e agroalimentare nazionale, nonché a disporre il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Si precisa come tale marchio potrà consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agricola e agroalimentare nazionale ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di cui al primo periodo.

Art. 10.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

Il comma 1 estende le finalità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete.

Il comma 2 è volto a porre rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai piani di



sviluppo rurale, presentate dalle imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete, non sono state accolte per la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la normativa comunitaria, si rende necessario, pertanto, precisare che tale forma di aggregazione può accedere ai finanziamenti previsti dai PSR.

Art. 11.

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei).

Il comma 1 è volto a porre rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai piani di sviluppo rurale, presentate dalle imprese agricole organizzate con il contratto di rete, non sono state accolte per la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la normativa comunitaria, si rende necessario, pertanto, precisare che tale forma di aggregazione può accedere ai finanziamenti previsti dai PSR.

Art. 12.

(Riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati).

Il comma 1 è volto a conferire al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge al fine di adeguare l'attuale normativa rappresentata dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014 – 2020. In particolare, la normativa nazionale dovrà recepire gli strumenti di gestione dei rischi previsti nel primo e nel secondo pilastro della politica agricola comune dalla nuova programmazione, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nonché dei nuovi rischi introdotti come ad esempio gli incidenti ambientali. Il riordino interesserà sia gli interventi *ex-ante* sia gli interventi *ex-post* compensativi. Allo stesso tempo, si stabilisce che il Governo dovrà in particolare provvedere allo sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori e alla revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali, e contratti di organizzazione e vendita.

Il comma 2 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 3 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il comma 4 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 13.

(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani).

L'articolo reca la sostituzione del Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recate le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, cui la novella in commento aggiunge anche la finalità di ricambio generazionale. L'intervento normativo si pone quindi come l'ideale completamento delle misure già disposte con il piano "Destinazione Italia" di cui al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che ha modificato la disciplina degli altri tipi di incentivo alle imprese.



In particolare, con il comma 1, lettera *a*), si prevede la sostituzione degli attuali due articoli del Capo III con sei nuovi articoli.

Il nuovo articolo 9 reca i principi generali, sottolineando come le disposizioni del Capo in commento sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Il successivo articolo 10, al comma 1 prevede che ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, il limite di durata sale a quindici anni per le iniziative nel settore della produzione agricola.

Il comma 2 stabilisce che alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria, e precisa che le stesse sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 3 stabilisce che i mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Il nuovo articolo 10-*bis* precisa quali siano i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni. Si tratta in particolare delle imprese costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; esercitanti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile; costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale; in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ed amministrate da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40; in cui i giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola, e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Il comma 2 prevede che possano altresì beneficiare delle agevolazioni anche le imprese, costituite in forma societaria, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, che rispettino i criteri dimensionali e l'esclusività dell'attività agricola e che, da almeno due anni, abbiano una compagine societaria composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ed amministrate da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40.

Il comma 3 stabilisce che le imprese che possono essere ammesse ai benefici devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale, mentre il successivo comma 4 dispone che i giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale.

L'articolo 10-*ter* precisa quali siano i progetti finanziabili. In particolare la norma dispone che possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-*quater*, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.



L'articolo 10-*quater* reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che la concessione delle agevolazioni disposta a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 2002, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2002, n. 261, assegni a Sviluppo Italia ulteriori 85 milioni di euro al finanziamento delle iniziative volte a favorire l'imprenditorialità giovanile in agricoltura. Si stabilisce inoltre che le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.

La lettera *b*) reca una disposizione di coordinamento che si rende necessaria per collegare l'emanazione del regolamento per la concessione dei benefici per le imprese agricole alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 14.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta).

Il comma 1, dispone che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità. Inoltre, stabilisce che i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo siano fissati con decreti del Ministro decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 2 prevede che, in conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscano modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore.

TITOLO IV

Disposizioni relative a singoli settori produttivi

CAPO I

Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro.

Art. 15.

(Ambito di applicazione).

Il comma 1 prevede che le disposizioni del presente Capo si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati in Italia come definiti dal successivo articolo 17.

Il comma 2 stabilisce che qualora le denominazioni di vendita vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti stessi devono corrispondere alle definizioni indicate al successivo articolo 17 e rispettarne i relativi requisiti.

Art. 16.

(Definizione dei prodotti).



Il comma 1 definisce i derivati del pomodoro come prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi, conformi alle caratteristiche del frutto di *Lycopersicon esculentum Mill.*, di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori.

Essi si classificano in "consERVE di pomodoro", "concentrato di pomodoro", "passata di pomodoro" e "pomodori disidratati".

Art. 17.

(Requisiti dei prodotti).

Il comma 1 stabilisce che requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti e gli ingredienti sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni ed esperita, con esito positivo, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 dispone che i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1, possono essere rilavorati al fine di ottenere prodotti con le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere comunque autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 18.

(Etichettatura e confezionamento).

Il comma 1 sancisce che i prodotti sono soggetti alle disposizioni fissate dalla normativa europea e nazionale in tema di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

Il comma 2 dispone che i prodotti siano confezionati in modo tale da assicurare la loro conservazione ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. I suddetti prodotti, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti idonei a preservarne i requisiti prescritti.

ART. 19.

(Sanzioni)

Il comma 1 fissa l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di quanto fissato dalla presente legge a seconda che la stessa sia riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi (sanzione da tremila euro a diciottomila euro) o superiori a 60.000 pezzi (sanzione da novemila euro a cinquantaquattromila euro).

Il comma 2 stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2005, n. 232.

Il comma 3 definisce l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, individuata nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 20.



(Abrogazioni).

L'articolo 20 prevede l'abrogazione della legge 10 marzo 1969, n. 96, recante l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428. Si dispone quindi l'abrogazione dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante disposizioni su pomodori pelati e concentrati di pomodoro perché in conflitto con la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. È prevista infine anche l'abrogazione dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2005, n. 232, in materia di sanzioni applicabili in relazione alla passata di pomodoro.

Art. 21.

(Clausola di mutuo riconoscimento).

L'articolo 21 prevede la clausola del mutuo riconoscimento secondo quanto disposto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* C265 del 4 gennaio 2003, la quale garantisce ai prodotti di cui provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da paesi aderenti all'EFTA o all'accordo sullo spazio economico europeo, di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.

Art. 22

(Disposizioni finali e transitorie).

Il comma 1 stabilisce che tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

Il comma 2 dispone che gli articoli 1, 2, 3, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge.

Il comma 3 sancisce che le Amministrazioni interessate provvedono ad attuare gli adempimenti previsti dal presente Capo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 richiama la procedura di informazione di cui alla Direttiva 98/34/CE alla quale la emananda normativa deve essere sottoposta, trattandosi di "normativa tecnica".

Capo II

Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso.

Art. 23.

(Ambito di applicazione e definizioni).

L'articolo reca al comma 1 il conferimento di una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o



comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione "riso". In proposito, il medesimo comma fissa i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione; b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;
- c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso; d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi; e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;
- g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, disciplina transitoria per i prodotti confezionati entro un anno dall'entrata in vigore del decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata; h) esclusione del campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito comunitario, e al prodotto destinato all'estero.

Il comma 2 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 3 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il comma 4 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: *Disegno di legge* Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca

Referente: Dott.ssa Paola Tucciarone – Ufficio legislativo Tel. 06 4665 3063 e-mail p.tucciarone@mpaaf.gov.it

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo, seppur caratterizzato da disposizioni apparentemente eterogenee tra loro, mira al raggiungimento di un unico principale obiettivo: dare impulso alla ripresa economica ed intervenire su quei fattori in grado di elevare il grado di competitività del settore agricolo, attraverso la prosecuzione dell'opera di semplificazione e di razionalizzazione degli interventi pubblici. Il settore agroalimentare italiano rappresenta uno dei più importanti sistemi agricoli a livello europeo. La sua rilevanza deriva non solo dal fatto che esso rappresenta il 15% del Pil nazionale, ma anche dal ruolo ricoperto rispetto alle più importanti variabili economiche ed occupazionali. L'agricoltura italiana rappresenta il 13% della produzione agricola complessiva europea, determina il 16,8% del valore aggiunto e garantisce lavoro al 10,5% del totale occupati del settore. E', pertanto, ormai ineludibile dare impulso a tutto il settore agricolo, agroalimentare, della pesca, dell'acquacoltura e delle foreste, fornendogli adeguati strumenti per affrontare il mutamento dei tempi, delle necessità e delle priorità anche europee.

L'opzione regolatoria, pertanto, procede alla soluzione delle diverse criticità da risolvere nei tre titoli in cui è divisa:

Titolo I Disposizioni in materia di semplificazione:

E' noto, che il settore agricolo, per l'ampia diversificazione delle proprie attività ed ambiti di riferimento, è destinatario di un complesso sistema dei **controlli** la cui semplificazione e razionalizzazione è diventata attività non più rimandabile per i suoi palesi effetti sulla stessa competitività delle imprese, ma anche, e non marginalmente, per il complesso impegno in termini di risorse organizzative, strumentali e finanziarie

da parte delle istituzioni pubbliche coinvolte. Il sistema dei controlli è organizzato attualmente attraverso una pluralità di organi di vigilanza, spesso completamente autonomi fra loro ed appartenenti ad amministrazioni diverse, ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili. Il problema da risolvere è quello di un inutile dispendio di energie e di costi da parte dei diversi organi preposti al controllo, che senza un coordinamento tra loro, rischiano di sovrapporre la loro azione. La mancanza di coordinamento fra gli organi di controllo comporta, ovviamente, un aggravio, anche economico, per le aziende agricole, che possono essere sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, ad analoghi controlli.

Si semplifica con questo intervento regolatorio anche l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, considerandolo adempiuto quando le imprese agricole siano già in possesso, per l'esercizio dell'attività di autorizzazioni sanitarie, ovvero siano registrate in pubblici registri o abbiano assolto ad altri obblighi dichiarativi necessari per l'inizio dell'attività d'impresa. Questo intervento mira ad evitare appesantimenti burocratici ed aumento di obblighi a carico delle imprese con più registrazioni.

Viene, inoltre, risolta la criticità relativa all'obbligo di tenere ed aggiornare il fascicolo aziendale, anche per coloro che producono olio destinato all'autoconsumo o, comunque, in quantità inferiore ai 200 kg all'anno, per i quali tale obbligo costituiva un obbligo informativo gravoso in termini sia di costi che di tempi, rispetto ad una produzione di olio esigua.

Per ovviare all'assenza, nel nostro ordinamento, dell'obbligo di dare passaggio a tubi o altri condotti per la fornitura del gas metano, analogo a quanto dovuto alle condotte d'acqua, viene prevista **la servitù coattiva di metanodotto**. L'energia termica è oggi un bisogno fondamentale della vita, al pari dell'acqua e attesa l'elevata tecnologia e le specifiche disposizioni legislative di sicurezza per le condutture di metano si ritiene non ci sia una maggiore pericolosità nel trasporto e negli impianti. E' innegabile l'aumento della diffusione del gas metano e della molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile, sia in campo domestico, che in ambito imprenditoriale. Le difficoltà nel permettere la diffusione del metano, negli ultimi anni, ha anche causato un enorme e costoso contenzioso, dovuto alle questioni relative all'attraversamento di fondi altrui. L'intervento regolatorio è volto anche a poter limitare questo contenzioso, prevedendo l'obbligo di attraversamento alle sole

strade private, comprese quelle vicinali, interpoderali o di bonifica, che meglio si prestano a lavori di scavo e alla posa delle tubazioni, a differenza dei fondi.

Al fine di evitare che le parti contraenti, in ipotesi di sottoscrizione degli **affitti di fondo rustico**, possano restare senza un'effettiva assistenza qualificata, viene introdotta la possibilità di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione di tali accordi in deroga, di Organizzazioni effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo, che siano qualificate anche in virtù del fatto di poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito.

L'opzione regolatoria prevede la **delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca** con la ricognizione e l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita. Tale intervento normativo intende risolvere il problema della mancanza di una raccolta sistematica, anche in forma di testo unico, delle norme vigenti in materia di agricoltura, agroalimentare, pesca ed acquacoltura e foreste o a queste connesse, che possa costituire un utile strumento di conoscenza per gli operatori del settore, tale da superare le difficoltà riscontrate nell'individuazione della normativa applicabile. Attualmente, al contrario si ha un sistema "disordinato" di fonti, che si differenzia notevolmente da quello organizzato in forma semplice di cui godono gli operatori che esercitano le stesse attività negli altri Stati membri dell'Unione europea, con una rilevante ricaduta negativa in termini di competitività e concorrenzialità sul mercato europeo ed internazionale.

L'intervento regolatorio prevede anche la semplificazione dei procedimenti amministrativi con l'obiettivo di **ridurre i termini ed ampliare le ipotesi di silenzio assenso**. Infatti, per ovviare al problema dell'eccessiva lungaggine dei tempi burocratici e di ritardi dannosi per l'attività imprenditoriale, l'intervento regolatorio prevede una riduzione dei termini per la formazione del silenzio assenso relativo alle istanze per l'esercizio dell'attività agricola, portandoli da 180 giorni a non più di 60 giorni. L'ambito dell'intervento riguarda esclusivamente l'avvio dell'attività di impresa agricola e i 60 giorni previsti si ritengono, oggi, più che sufficienti ai fini di un eventuale provvedimento espresso, considerata anche l'attività pre-istruttoria già svolta dai CAA e la sempre maggiore informatizzazione delle procedure stesse. Un avvio dell'attività più veloce ed un più celere rapporto fra imprese ed amministrazione pubblica, sono sicuramente fra le necessità più sentite nel mondo agricolo, anche in raffronto ai servizi ed ai tempi burocratici previsti negli altri Paesi


dell'Unione europea.

L'opzione regolatoria, interviene poi sul **settore dell'agricoltura biologica**. I recenti dati (fonte ISMEA) sul consumo di prodotto biologico hanno evidenziato, per il secondo anno consecutivo, un trend di crescita (+8.5% rispetto all'anno precedente) che non ha pari in altri comparti dell'agroalimentare. Questa crescita segnala un positivo clima di fiducia per il comparto, nonostante l'attuale contesto di crisi economica e sociale ed una generale riduzione della spesa delle famiglie per i prodotti alimentari. Tale *trend* viene confermato in quasi tutti i Paesi Europei, ed anche oltreoceano, dove si registrano consumi crescenti di prodotto biologico.

Se da un lato, però, i consumatori appaiono sempre più propensi ad acquistare prodotto biologico, la struttura produttiva non manifesta i medesimi ritmi di crescita rispetto agli anni precedenti. Il biologico italiano vale, secondo gli ultimi dati ad oggi disponibili, circa 3 miliardi di euro il che permette al nostro Paese di collocarsi in quarta posizione nella graduatoria europea dei fatturati dopo la Germania, la Francia ed il Regno Unito ed al sesto a livello mondiale.

Negli ultimi anni, inoltre, il biologico italiano ha presentato un andamento del mercato più favorevole rispetto ad importanti nazioni come Germania, Regno Unito, Usa e Svizzera. I dati registrati dal Sistema Informativo Nazionale per l'agricoltura biologica (www.sinab.it) mostrano però, un rallentamento della conversione delle aziende e delle superfici verso l'agricoltura biologica tale da mettere in discussione il primato europeo dell'Italia rispetto alle superfici biologiche, che, fino allo scorso anno, potevamo vantare su Spagna e Francia.

La superficie coltivata secondo il metodo biologico, risulta pari a 1.167.362 ettari, con un aumento complessivo, rispetto all'anno precedente, del 6,4%. I principali orientamenti produttivi sono il foraggio, i cereali e i pascoli. Segue, in ordine di importanza, la superficie investita ad olivicoltura. Per le produzioni animali, distinte sulla base delle principali specie allevate, i dati evidenziano rispetto allo scorso anno un aumento consistente, in particolare per i suini (+32,2% del numero di capi) e per le api (+29,2% del numero di arnie).




Il mercato italiano del biologico sta registrando una diffusa crescita in tutti i canali. Secondo le rilevazioni Ismea, ad esempio, l'andamento dei consumi domestici di prodotti biologici confezionati nella GDO è in continua ascesa ormai dal 2005.

Analizzando i dati più recenti, si può osservare che anche nel 2012 gli acquisti di biologico confezionato hanno continuato la loro crescita (+7,3% in valore, dopo il +8,8% del 2011). In un mercato, come quello italiano, in cui la spesa agroalimentare è risultata stazionaria nel 2012, il settore biologico sembra non risentire della crisi, probabilmente a causa della crescente sensibilità del consumatore moderno verso temi "forti" quali la protezione della propria salute ed il rispetto per l'ambiente. Dall'analisi dei dati forniti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dagli Organismi di Controllo operanti in Italia al 31 dicembre 2012, risulta che gli operatori del settore sono 49.709 di cui: 40.146 produttori esclusivi; 5.597 preparatori (comprese le aziende che effettuano attività di vendita al dettaglio); 3.669 che effettuano sia attività di produzione che di preparazione; 297 operatori che effettuano attività di importazione. Rispetto ai dati riferiti al 2011, si rileva un aumento complessivo del numero di operatori del 3%.

La domanda di prodotti Bio alimentari


TASSO PENETRAZIONE PRODOTTI BIO FOOD (2013)



Bio in cifre SANA-Normisma
Tutti i numeri del bio
Fonte: Normisma per Osservatorio SANA 2012.


FOOD
2013

PROPENSIONE AL BIO TARGET



Un settore di tale importanza richiede un intervento normativo che gli dia impulso, fornendogli gli strumenti necessari per essere al passo con le normative europee e le richieste del mercato. La norma di base nazionale che recepiva alcuni aspetti del Regolamento (CE) 2092/91 è il Decreto Legislativo 220 del 1995. Tale norma non ha subito nel corso degli anni alcuna modifica, né adeguamento e si trova ad avere dei riferimenti che sono stati ampiamente superati dalle regole europee. La normativa europea, infatti, ha subito numerose modifiche e una revisione complessiva nel 2007 con l'emanazione del Regolamento (CE) 834/07 e il Regolamento 889/08. Il quadro legislativo nazionale, invece, è rimasto finora immutato, anche se numerosi Decreti ministeriali, nei possibili ambiti di applicazione, hanno comunque cercato di trovare delle soluzioni che potessero allineare il quadro italiano di riferimento alla normativa europea. Appare, quindi, opportuno abrogare gli articoli 6, 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 220 del 1995, al fine di adeguare gli adempimenti degli operatori all'intervenuta legislazione europea. Inoltre, per poter rispondere con produzioni nazionali alla crescente richiesta di alimenti biologici, è essenziale favorire la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle aziende biologiche, favorendo nel contempo una maggiore efficienza nell'attività di controllo, attraverso uno scambio di informazioni tra i diversi soggetti, pubblici e privati, impegnati nell'attività di controllo e certificazione.

E' necessario, in questo contesto, migliorare l'affidabilità di tutto il sistema del biologico italiano ed anche per ottemperare alle richieste del Regolamento (CE) 426/11, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ha sviluppato delle apposite funzionalità per la gestione delle informazioni relative agli operatori, ai prodotti e alle superfici destinate alla coltivazione con metodo biologico. Queste funzionalità – espresse nel “SIB – Sistema informativo Biologico”- consentono l’informatizzazione della notifica e dei documenti correlati ed è volto al miglioramento della trasparenza nella gestione delle informazioni che sono alla base dell’attività di controllo e vigilanza.



Titolo II Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica

L'intervento regolatorio, prevede, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino ed alla riduzione degli enti vigilati, delle agenzie e delle società vigilate del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali. L'intervento è necessario per ottenere un contenimento ed una migliore razionalizzazione della spesa pubblica. La previsione nell'intervento regolatorio di delega di specifici criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione degli organi degli enti, vuole risolvere la mancanza, nelle attuali disposizioni di specifici requisiti di trasparenza e di merito. Anche l'ottimizzazione, nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte degli enti è legata ai principi della *spending review*, ed alla necessità di un'oculata gestione finanziaria che necessita di un più razionale utilizzo dei beni (ad es. utilizzare, regolamentandone l'uso, gli immobili di proprietà evitando le locazioni passive), e di fare ricorso alle professionalità interne agli enti escludendo, come oggi spesso si verifica, assunzioni di personale fuori ruolo anche a tempo determinato ed il ricorso a consulenze esterne, che comporta un aumento indiscriminato della spesa pubblica.

L'intervento regolatorio prevede, inoltre, delle modifiche alla legge 30/91 che si rendono necessarie per l'obsolescenza tecnica della norma stessa, anche in ragione della rapida diffusione delle nuove biotecnologie e dei servizi informatici che rendono possibile la riorganizzazione del sistema degli allevatori in maniera più efficiente ed economica. Attraverso questo intervento si mira a tutelare i livelli occupazionali garantiti dal corretto funzionamento delle APA (Associazioni Provinciali Allevatori); sostenere il cambiamento necessario per rilanciare il sistema allevatorio; introdurre un nuovo ruolo delle associazioni come imprese moderne e competitive in grado di portare avanti progetti e servizi funzionali alle esigenze degli allevatori; favorire politiche di sostegno e di riqualificazione del comparto zootecnico valorizzando il sistema dei servizi e dei controlli sulla qualità delle carni e del latte a beneficio di tutti i consumatori.

Titolo III Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari

Interventi per lo sviluppo del Made in Italy all'estero

Il *Made in Italy* alimentare è una delle leve più potenti che il nostro sistema produttivo ha oggi per contribuire in modo efficace alla ripresa economica del nostro Paese, valorizzando quelle che sono risorse endogene ad alto potenziale di sviluppo.

Nel 2013, nonostante alcune difficoltà proprie del sistema agricolo di base e l'impatto negativo sui consumi del prolungato ciclo recessivo dell'economia nazionale, il sistema agro-alimentare evidenzia segnali di tenuta sia sul piano dell'occupazione

che su quelli della commercializzazione delle proprie produzioni, imputabili esclusivamente al ritmo sostenuto delle esportazioni, che riflettono la loro positività su tutta la filiera, nonostante i segnali di criticità dei costi di produzione e della flessione dei prezzi all'origine. I consumi alimentari nazionali evidenziano ancora una riduzione (cessione in volumi pari all' 1,7% su base annua), cui si contrappone tuttavia una crescita del 5,8% sul versante delle esportazioni di tutti i principali prodotti del *made in Italy alimentare*. La strategicità del settore agroalimentare, espressa in questi sintetici elementi, suffragano e consolidano una oramai consolidata tendenza degli ultimi anni, che vede i prodotti alimentari contribuire in modo sostanziale la bilancia dei pagamenti. Questi risultati impongono l'opportunità di sostenere questo ritmo evolutivo delle esportazioni anche per dare uno sfogo e una prospettiva alle nostre produzioni che nello stretto ambito nazionale non troverebbero una agevole e remunerativa collocazione

IL BOOM DEL MADE IN ITALY SULLE TAVOLE MONDIALI NEL 2011

Vino	+ 25 per cento
Grana e Parmigiano reggiano	+26 per cento
Olio di oliva	+9 per cento
Pasta	+7 per cento
Ortofrutta	-
TOTALE	+ 9 per cento
VALORE	30 MILIARDI

Fonte: Elaborazioni Coldiretti su dati Istat in valore relativi ai primi 9 mesi del 2011

	Variazione (%)	
	Gen-Set 2013/ Gen-Set 2012	
	Export	Import
Totale agroalimentare,	5,8	3,5
<i>di cui:</i>		
Vino e mosti	8,2	10,4
Cereali, riso e derivati	3,9	10,8
Frutta fresca e trasformata	0,8	10,1
Ortaggi freschi e trasformati	9,4	10,4
Animali e carni	0,9	-0,6
Latte e derivati	5,7	8,5
Oli e grassi	12,3	8,2
Altre bevande	10,9	-3,1
Florovivaismo	-2,6	-10,2
Ittico	8,3	0,1
Culture industriali e derivati	1,6	3,2
Foraggere	18,2	-3,5

Marchio identificativo della produzione nazionale.

Il *Made in Italy* negli ultimi anni è diventato un vero e proprio marchio, il terzo al mondo per notorietà dopo *Coca Cola* e *VISA*: il prodotto italiano è sinonimo di qualità non solo nel processo di realizzazione e nella durevolezza, ma anche nella cura dei dettagli e nell'originalità dei disegni e delle forme. Tutti questi aspetti sono decisivi se si va ad analizzare l'export italiano, come ha fatto la *Fondazione Edison* nel 2009 quando, studiando oltre 5500 prodotti scambiati nel mercato internazionale, ha costruito un "Indice delle eccellenze competitive nel commercio internazionale", in cui l'Italia è risultata prima esportatrice mondiale di 249 prodotti, seconda esportatrice di 347 prodotti e terza di altri 387 beni.

Un'eccellenza così vastamente riconosciuta però comporta degli altrettanto noti rischi: uno fra tanti il problema della contraffazione, costantemente oggetto di scandali nel nostro Paese. Come ha rilevato l'*Ocse* nel suo rapporto "Il fenomeno della contraffazione ed il suo impatto sul *made in Italy*", la contraffazione, oltre a indebolire l'innovazione e incidere negativamente sul commercio e sugli investimenti esteri, ha effetti notevoli sull'occupazione, può creare problemi alla salute dei consumatori, limita le entrate fiscali del governo e, soprattutto, contribuisce a rafforzare la diffusione di attività criminali. Il patrimonio agroalimentare italiano è unico al mondo per qualità ed assortimento. La cultura gastronomica e i prodotti agroalimentari italiani sono famosi ed apprezzati dai consumatori di molti paesi. Come conseguenza di questa popolarità, è cresciuta via negli anni un'economia parallela che, sottraendo quote di mercato ai prodotti tutelati, determina pesanti danni alle aziende italiane. Tale fenomeno, è conosciuto come "*Italian Sounding*", ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promuovere e commercializzare prodotti affatto riconducibili al nostro Paese. Esso rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare. Quindi, almeno due prodotti su tre commercializzati all'estero si riconducono solo apparentemente al nostro Paese. Le aziende estere che utilizzano impropriamente segni distintivi e descrizioni informative e promozionali che si rifanno in qualche modo al nostro Paese, adottano tecniche di mercato che inducono il consumatore ad attribuire ai loro prodotti caratteristiche di qualità italiana che in realtà non posseggono, concorrendo slealmente nel mercato ed acquisendo un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza non solo italiana.

Il fenomeno dell'*Italian sounding* è negli ultimi cresciuto a dismisura, complice anche una politica dell'Unione europea di omogeneizzazione e di appiattimento delle specificità nazionali. Il prodotto agricolo e agroalimentare italiano soffre della concorrenza sleale di prodotti che imitano quelli italiani.


Basti dire che il valore dei prodotti *italian sounding* o del *dumping* agroalimentare, venduti sui mercati esteri, ma non di origine italiana, è pari a 60 miliardi di euro annui, a fronte di un'esportazione complessiva di prodotti agroalimentari realmente italiani che ammonta a 20 miliardi annui. Si tratta di un enorme danno, non solo economico, ma anche di immagine, perché le produzioni agroalimentari italiane rispettano norme e discipline molto più stringenti di quelle seguite da chi all'estero le imita. Le contraffazioni a tavola sono quelle più temute dagli italiani, con sei cittadini su dieci (60 per cento) che le considerano addirittura più gravi delle frodi fiscali e degli scandali finanziari. Sul mercato si trovano, ad esempio, oli di oliva venduti come italiani a prezzi che non riescono a coprire neanche i costi di raccolta delle olive e lo stesso vale per prosciutti o formaggi "spacciati" come nostrani o italiani senza esserlo.

Il comune denominatore degli esempi di imitazione e contraffazione di prodotti agroalimentari italiani è l'opportunità, per un'azienda all'estero, di ottenere sul proprio mercato di riferimento un vantaggio competitivo associando indebitamente ai propri prodotti l'immagine del *Made in Italy* apprezzata dai consumatori stranieri, senza alcun legame con il sistema produttivo italiano e facendo concorrenza sleale nei confronti dei produttori nazionali impegnati a garantire standard elevati di qualità. Bisogna combattere un inganno globale per i consumatori che causa danni economici e di immagine alla produzione italiana sul piano internazionale.

Il falso in Italia

Ricerca sulla contraffazione del ministero dello Sviluppo Economico e Censis

**Settori più colpiti:
giro d'affari in miliardi**



**Se non ci fosse
la contraffazione**

Posti di lavoro
+ 110 mila

Entrate
per il fisco
+ 1,7 mld

Imposte,
indotto incluso
+ 4,6 mld

Aumento
produzione
+ 13,7 mld



ANSA-CENTIMETRI

Si impone, pertanto, la necessità di trovare strumenti e percorsi che ci consentano di tutelare le nostre produzioni e al contempo di valorizzare quello che è il vero valore intrinseco delle stessi: quella qualità e quella sicurezza di prodotto cui concorre uno dei più sofisticati sistemi di controllo e di garanzia. Le attività di valorizzazione dei prodotti agro-alimentari nazionali comportano non solamente la realizzazione di misure promozionali e la previsione di sostegno ai processi di penetrazione commerciali sui potenziali mercati, ma anche una parallela strategia di difesa e di tutela. Ciò premesso, anche in raccordo con altre iniziative simili su segmenti e prodotti non alimentari, la realizzazione di un marchio che identifichi la produzione agroalimentare nazionale costituisce, se fatta in conformità con le regole comunitarie, è un'iniziativa che garantirà il prodotto nazionale e consentirà di avere gli strumenti per tutelare le imprese nazionali, siano esse attive sul mercato interno che su quello dei Paesi terzi.

Contratti di rete nel settore agricolo

Le reti di imprese nel settore agricolo e agroalimentare

CONTRATTI DI RETE	114
IMPRESE COINVOLTE:	454
• Coltivazioni agricole e produzioni animali, caccia e servizi connessi;	235
• Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;	8
• Pesca ed acquacoltura;	4
• Trasformazione agroalimentare.	207

Il contratto di rete è un contratto con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente, come singole imprese, che collettivamente, come gruppo di imprese che fanno parte della rete, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Le imprese appartenenti alla rete, sulla base di un programma comune, collaborano, si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitano in comune una o più attività rientranti nello specifico ambito della propria impresa. L'aggregazione tra le imprese, attraverso il contratto di rete, può essere finalizzata allo sfruttamento di economie di scala e di scopo volte alla creazione di filiere produttive attraverso contratti stabili di fornitura e sviluppo congiunto di nuovi prodotti, e all'accrescimento della capacità innovativa attraverso lo sviluppo comune di programmi e investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo. Inoltre, il contratto di rete può essere finalizzato all'accrescimento della competitività sul mercato attraverso la condivisione e l'implementazione di programmi di internazionalizzazione, la creazione di competenze, la condivisione di informazioni, la fornitura di servizi accessori agli aderenti alla rete mediante lo sviluppo di specifiche competenze, la tutela commerciale dei prodotti e la realizzazione di investimenti congiunti in paesi esteri. In agricoltura, accanto agli strumenti tradizionali di associazione delle imprese, come i consorzi, le cooperative, le organizzazioni di produttori, si sta affermando questo nuovo modello di aggregazione delle reti di imprese. Un modello agile e flessibile che prevede un insieme di relazioni stabili tra i soggetti appartenenti alla rete che si impegnano in processi di scambio per perseguire interessi comuni. L'intervento regolatorio intende dare risposta alla necessità di reagire alle difficoltà connesse alla crisi economica e alla complessità dei mercati globalizzati, riconoscendo l'importanza delle reti di imprese. La legge n.33/2009 prevedeva apposite agevolazioni fiscali per incentivarne l'adozione. Attualmente non sono stati riconfermati questi incentivi, tuttavia, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, molte Regioni stanno garantendo, attraverso specifici bandi, finanziamenti per la creazione di reti tra imprese e per

l'adozione di contratti di rete. Il sistema agricolo-alimentare ha sfruttato le potenzialità insite nella Legge 33/2009, promuovendo fino al mese di luglio 2013, 114 accordi e coinvolgendo non meno di 450 operatori: un modello basato sulle sinergie tra imprese per fare economia di scala e sviluppare servizi, informazione e innovazione. La specificità del settore agricolo, caratterizzato dalla prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni, offre nuove opportunità legate allo strumento delle reti di imprese per aumentarne la competitività a livello nazionale e sui mercati esteri. Dall'analisi dei numeri dei contratti di rete stipulati negli ultimi anni emerge un fenomeno in grande crescita con un numero sempre maggiore di imprese coinvolte. I dati Infocamere, relativi a luglio 2013, ci indicano che sono 995 i contratti di rete siglati con circa 5.000 imprese coinvolte, ubicate in tutte le Regioni, con una netta prevalenza delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, e che coprono quasi tutte le Province (102 su 105). E' significativa l'incidenza del settore agricolo ed agroalimentare (11,45%) con 114 reti e con 454 imprese coinvolte tra aziende agricole (247) e manifatturiere (207) e, soprattutto, con un trend in forte crescita. Le aziende agricole che fanno rete appartengono ai settori ortofrutticolo, vitivinicolo, cerealicolo, oleicolo, lattiero-caseario, al settore delle produzioni animali e, in misura minore, ai settori silvicolo e della pesca e acquacoltura. Dal punto di vista dimensionale, nella maggior parte dei casi, gli accordi di rete siglati sono caratterizzati da un numero di imprese aderenti variabile tra 3 e 9. La ridotta dimensione delle imprese del settore limita lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, riduce la capacità di penetrare i mercati internazionali, penalizza il valore del *rating* assegnato dalle banche secondo i criteri di Basilea 2 e 3. Le reti di imprese del settore alimentare sono state costituite con obiettivi specifici: valorizzazione del *brand* attraverso la promozione del *Made in Italy* alimentare con azioni di marketing congiunto; ricerca e sviluppo per aumentare la qualità attraverso il miglioramento dei processi di lavorazione e conservazione; *packaging* alimentare innovativo con attenzione all'ambiente e sensibilizzazione sui prodotti naturali; lobby per ricevere adeguata regolamentazione e certificazioni di riconoscibilità che garantiscano e tutelino la qualità dei prodotti italiani contro le contraffazioni.

Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei. L'intervento regolatorio prevede che le amministrazioni interessate forniscano ai soggetti richiedenti i contributi europei tutte le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovendo specifiche procedure di gestione, al fine di agevolare la fruizione degli

aiuti. La necessità è quella di spronare le amministrazioni ad accelerare le procedure per l'ottenimento degli aiuti europei da parte dei beneficiari. Per capirne la portata e gli effetti che ha sull'intera economia ed in particolare sulla nostra agricoltura, bisogna mettere l'accento sull'impatto che hanno i fondi comunitari nel nostro Paese e, nello specifico, l'impatto sulla nostra agricoltura dei fondi che transitano tramite i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) messi in campo dalle Regioni e Province autonome. Tali risorse comunitarie costituiscono, nella maggior parte dei casi, l'unica fonte di approvvigionamento di risorse pubbliche che arrivano sui territori. A tal fine si tenga conto che il negoziato per la riforma del quadro finanziario della Politica agricola comune per il periodo 2014-2020, si è concluso con un'assegnazione di risorse superiore alla programmazione 2007-2013, passando da una dotazione di 8,9 miliardi di euro (pari al 9,25% delle risorse totali) per la programmazione 2007-2013 ad una assegnazione di 10,4 miliardi di euro (10,88%) per il 2014-2020. Risulta pertanto, di fondamentale importanza, per lo sviluppo e l'aumento della competitività delle nostre imprese, dare la massima diffusione di tutte le informazioni necessarie affinché possa essere ridotto il margine di errore, nonché la ricerca di soluzioni che possano semplificare, anche attraverso l'uso della telematica, le procedure di attribuzione dei contributi comunitari.

Riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati. La normativa nazionale non ha ancora recepito gli strumenti di gestione dei rischi previsti nel primo e nel secondo pilastro della politica agricola comune dalla nuova programmazione, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nonché dei nuovi rischi introdotti come ad esempio gli incidenti ambientali. L'opzione regolatoria è volta a colmare questo vuoto normativo che rischia di penalizzare gravemente tutto il comparto agricolo. Per questo motivo si disciplina *ex novo* la normativa sul fondo di solidarietà nazionale, in vigore dal 1970, con l'intento di adeguarla alle esigenze del settore ed alle normative comunitarie, che hanno subito, nel tempo, profondi cambiamenti. Il fondo di solidarietà nazionale opera tramite due linee di azione: a) interventi compensativi *ex-post*, che possono essere attivati per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole; b) interventi assicurativi *ex-ante*, consistenti in un contributo agli agricoltori che stipulano polizze assicurative a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, strutture, allevamenti. Nel corso del tempo, alla luce della migliore efficacia della misura, le risorse del fondo sono state spostate dagli interventi *ex-post* agli interventi *ex-ante*;

ciò spiega l'ultimo riparto di fondi relativo agli interventi *ex-post* che, a fronte di danni accertati per oltre 2 miliardi di euro, ha ripartito poco più di 18 milioni di euro. Questo dato, dimostra che la maggior parte dei danni non sono stati risarciti alle imprese e ne sono evidenti le ricadute economiche e sociali negative. Inizialmente, con il Fondo di solidarietà nazionale venivano finanziate solamente le polizze monorischio grandine. Con la riforma del 2004, anche per far fronte a nuovi e diversi eventi che, a seguito dei cambiamenti climatici, hanno cominciato ad assumere più frequentemente il carattere di catastrofali, provocando sempre più spesso danni ingenti al settore agricolo, sono stati ampliati i rischi assicurabili, anche perché, stante l'accresciuto fabbisogno, gli interventi compensativi *ex post* avrebbero necessitato di notevoli risorse per far fronte adeguatamente alle accresciute necessità. Infatti, da due anni, non vengono più finanziate le polizze monorischio, ma solamente le pluri e multi rischio. Con la riforma della Politica agricola comunitaria 2014-2020, gli interventi per la gestione dei rischi di cui al regolamento n. 73/09, verranno gestiti nell'ambito del secondo pilastro –sviluppo rurale, mentre gli altri resteranno nell'ambito del primo pilastro (misura assicurativa del settore vitivinicolo e ortofrutticolo); complessivamente ci saranno a disposizione circa 250 milioni di euro l'anno, comprensivi di cofinanziamento nazionale obbligatorio. L'intervento regolatorio è volto a conferire al Governo una delega, per adeguare l'attuale normativa, rappresentata dal decreto legislativo n. 102 del 2004 agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014 – 2020. E' evidente, infatti, la necessità di adeguare la normativa nazionale alla nuova regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, in quanto gli interventi compensativi ed alcuni interventi assicurativi (sulle strutture aziendali, a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali) resteranno a carico del bilancio nazionale.


Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani

Il problema del ricambio generazionale in agricoltura non è più un problema rimandabile in Italia e in Europa. Negli ultimi anni la crisi economica ha accentuato la crescita del fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali, caratterizzato prevalentemente da tassi elevati di emigrazione delle popolazioni giovanili. Tale tendenza produce forti impatti negativi sul settore agricolo.

Nell'Unione Europea, secondo i dati dell'*EUROSTAT* relativi ai 27 Stati Membri, i

"giovani" conducenti europei (di età inferiore a 35 anni) risultano pesare per l'8% del totale contro il 30% degli ultra sessantacinquenni. Con riferimento all'incidenza dei conducenti con meno di 35 anni il nostro Paese si posiziona al di sotto della media (5%), ben al di sotto di altri paesi come la Polonia (15%), la Repubblica Ceca (12%), l'Austria (11%), la Francia, la Finlandia, la Norvegia (tutti al 9%). Anche nel caso dell'incidenza dei conducenti più anziani sul totale l'Italia presenta un valore peggiore a quello della media europea: il 37% dei conducenti ha infatti più di 65 anni (+7 punti percentuali rispetto al dato complessivo UE-27).

Incidenza dei conducenti giovani per sesso e regione sul totale conducenti, 2010 valori in %



Fonte: Elaborazioni Ismea su dati del Censimento agricoltura, 2010

In Italia gli ultimi dati del censimento Istat del 2010 mettono in luce che il rapporto tra i conducenti con meno di 40 anni sul totale è stato pari al 9,8%; un esame di questo indicatore per Regione e PA fa emergere un campo di variazione pari a circa 8 punti percentuali (dal 6,7% delle Marche al 15,0% della PA di Bolzano). Rispetto ai dati del censimento del 2000, ricalcolati per tenere conto del diverso universo preso in esame tra le due rilevazioni, si evidenzia che nell'ultimo decennio il peso dei giovani sul totale è ridotto leggermente (dal 10,4 al 9,8), mentre il loro numero si è ridotto di più di quanto sono diminuiti i conducenti nel complesso (34% contro il 30%). Le principali problematiche che i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola devono affrontare sono diverse e possono essere così schematizzate:

- **barriere economiche**, infatti il settore primario del nostro Paese sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori¹ risultando meno attrattivo per i giovani. L'elemento riguardante la possibilità di realizzare, mediante l'attività imprenditoriale svolta, un reddito soddisfacente rappresenta l'elemento più importante che incide sulla decisione di un giovane di intraprendere l'attività agricola; l'importanza del fattore reddito emerge chiaramente anche dai risultati di un'indagine condotta dalla Rete Rurale Nazionale (dicembre 2011)² da cui si rileva che il 61% dei figli di agricoltori con età compresa tra i 18 ed i 39 anni, dichiara di non voler subentrare in futuro in azienda prevalentemente perché ritiene che tale attività non sarà in grado di garantirgli un reddito sufficiente.
- **barriere di mercato**, considerate come maggiori difficoltà di accesso ai principali fattori della produzione: **accesso al credito, accesso alla terra e adeguata formazione del capitale umano**. La formazione effettuata per chi vuole diventare un imprenditore agricolo o per chi lo è, non sempre risulta rispondente alle necessità ed alle richieste dei giovani.
- **barriere informative e culturali**, esiste ancora un basso grado di conoscenza da parte dei giovani riguardo alle misure a sostegno del primo insediamento e/o subentro in agricoltura; emerge che la maggioranza dei giovani, figli di agricoltori con età compresa tra i 18-39 anni, non conoscono la misura sul primo insediamento, il pacchetto giovani e le altre misure specifiche a favore del subentro. Inoltre, sulla scelta dei giovani di intraprendere l'attività agricola incidono anche una serie di altri fattori che non devono essere trascurati, tra questi la percezione negativa della vita nelle aree rurali. Nei ragazzi europei che vivono in aree urbane è emerso che permangono pregiudizi sulla qualità della vita nelle aree rurali ed esiste una ridotta propensione ad intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore agricolo³.
- **barriere di accesso dei territori rurali**, l'accesso a servizi pubblici quali trasporti, ospedali, scuole e ad internet ad un veloce vengono considerati non sufficienti per i giovani conduttori che vivono nelle aree rurali (Cfr. "La multifunzionalità nelle aziende condotte da giovani agricoltori", RRN su

¹ Cfr. Indagine sui redditi e la condizioni di vita, Istat 2012.

² Cfr. "Le potenzialità del subentro su scala familiare in agricoltura", RRN dicembre 2011.

³ E' un «luogo troppo isolato per la vita di una famiglia e di un giovane», un «luogo dove è difficile costruire relazioni e la comunità è chiusa» (Cfr. Indagine europea realizzata in otto Stati Membri sulla Percezione dei giovani riguardo alle aree rurali, RRN, ottobre 2012).

indagine UNIPG, dicembre 2010). Anche secondo i dati raccolti a livello europeo sulla percezione dei giovani delle aree rurali, risultano in queste aree maggiormente insufficienti: i luoghi di incontro e di ricreazione come cinema, locali, palestre, discoteche ecc. (58% dei giovani al netto di chi non risponde indica le attività extrascolastiche e ricreative); gli ospedali e i servizi sanitari (57%); i trasporti pubblici (49%); le scuole superiori/università (44%).

In ragione delle criticità fin qui esposte, l'intervento normativo apporta, al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le modifiche necessarie a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale e si pone anche come l'ideale completamento delle misure già disposte con il piano "Destinazione Italia" di cui al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che ha modificato la disciplina degli altri tipi di incentivo alle imprese.

Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta

Il consolidamento delle c.d. "filiera lunghe" (modalità di distribuzione dominate da imprese di grandi dimensioni che operano sui mercati globali) avvenuto negli ultimi decenni, ha provocato l'omologazione delle culture produttive agricole, il deterioramento della diversità biologica e culturale e un consistente impatto ecologico (al riguardo, si ricorda che l'uso sostenibile delle risorse rappresenta uno degli elementi chiave della Strategia di Lisbona). Tale "modernizzazione" del settore agroalimentare ha comportato, paradossalmente, una forte riduzione della possibilità per il cittadino-consumatore di esercitare un controllo diretto sull'origine e sulle modalità di produzione di ciò che acquista o consuma. Si è rilevata, infatti, una carenza di rapporto chiaro e di supporto ai prodotti di origine locale che, specie nella grande distribuzione, non vengono sufficientemente pubblicizzati e valorizzati, rischiando quindi di essere paragonati a quelli provenienti da altri paesi, ritenuti di minore qualità. I prodotti alimentari provenienti dalla "filiera corta" che, oltre a fornire al consumatore una migliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodotto e di chi le produce, consente di ottenere un prezzo vantaggioso per chi acquista ed una retribuzione equa per chi vende. Inoltre, l'utilizzo dei prodotti di filiera corta, originari del territorio e quindi "a chilometri zero", consente di preservare l'ambiente attraverso una riduzione delle emissioni di gas nocivi e di passaggi di imballaggio e confezionamento. In questo contesto si inserisce l'intervento normativo in questione che si configura quale strumento di incentivazione al consumo di produzioni agricole ed alimentari di qualità, a filiera corta e biologiche. A tal fine, nelle gare concernenti i

servizi di fornitura indette da istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere, si prevede la possibilità di introdurre criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità,

Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro.

L'intervento normativo si propone di colmare il vuoto legislativo conseguente all'abrogazione della normativa europea che imponeva le caratteristiche qualitative dei prodotti derivati dal pomodoro. La normativa nazionale attualmente vigente, risulta ormai superata, sia dai riferimenti a normative europee ormai non più in vigore, sia dal progresso tecnologico che impone nuove modalità produttive. Il lungo periodo di regime derogatorio applicato in Italia, in virtù della facoltà concessa dalle disposizioni comunitarie richiamate, ha consentito la standardizzazione dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro ad un livello di qualità elevato e costante, con evidenti vantaggi sia per i consumatori che per l'industria di trasformazione italiana, leader a livello europeo in questo settore, la quale aveva sostenuto uno sforzo consistente in termini di investimenti ed immagine per assicurare al mercato un prodotto di qualità. Da un punto di vista socio-economico il settore del pomodoro da industria è uno dei settori portanti dell'agroalimentare italiano, con circa 70 mila ettari di superficie investita, 150 stabilimenti attivi in Italia e circa 4,08 milioni di tonnellate di prodotto lavorato nell'anno 2011. L'opzione regolatoria mira a garantire il mantenimento degli *standard* elevati del prodotto italiano, anche nel nuovo contesto normativo europeo, attraverso la definizione di norme che individuino i requisiti minimi di qualità che il prodotto trasformato deve possedere per essere correttamente commercializzato, la fissazione di requisiti di confezionamento e di etichettatura, nonché le previsioni di sanzioni conseguenti ad omissioni o azioni non conformi alla legge.

Delega al Governo per il rilancio del settore del riso

L'intervento regolatorio mira a risolvere il problema dell'intera filiera risicola della necessità di dotarsi di criteri oggettivi, trasparenti e determinati per poter "classificare", in vista della vendita, l'inestimabile patrimonio varietale italiano che conta ben 200 varietà di riso iscritte al registro varietale. E' questo stesso numero che rende evidente una realtà produttiva che non può continuare ad essere disciplinata per

la vendita, mediante pubblicazione di un decreto annuale. E' molto sentita, infatti, nel settore produttivo di riferimento, la necessità di fondarsi su criteri di classificazione chiari ed oggettivi. L'elemento di criticità dell'attuale normativa è una mancanza di chiarezza e di un reale aggiornamento e coordinamento con la normativa comunitaria vigente.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo di fondo è quello modernizzare il settore aiutandolo ad uscire dalla crisi e preparandolo al contempo ad affrontare le nuove sfide che l'attendono in una società globalizzata, senza però smarrire le tradizioni più genuine del comparto e senza perdere di vista i valori ambientalistici, cooperativistici e sociali che devono contraddistinguere le nuove politiche agricole, alimentari e forestali.

I principali obiettivi, di medio e lungo periodo, perseguiti dall'intervento normativo sono:

- costituzione di appositi organismi di coordinamento del sistema dei controlli del settore agricolo al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti anche attraverso una razionalizzazione dell'attività ispettiva e l'introduzione di modalità di interscambio informatico dei dati relativi alle ispezioni e verifiche sotto il coordinamento dell'Ufficio territoriale di Governo;
- riduzione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici al fine di consentire uno sviluppo del settore del biologico in Italia attraverso l'informatizzazione e la cooperazione tra il sistema informatico biologico (SIB) e i sistemi informatici regionali; l'obiettivo è quello di migliorare l'affidabilità di tutto il sistema del biologico italiano ed ottemperare alle richieste del Regolamento (CE) 426/1; è necessario garantire un ulteriore sviluppo dell'agricoltura biologica nazionale, in modo da poter rispondere con produzioni nazionali alla crescente richiesta di alimenti biologici, è essenziale intervenire per favorire la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle aziende biologiche, favorendo nel contempo una maggiore efficienza nell'attività di controllo, attraverso uno scambio di informazioni tra i diversi soggetti, pubblici e privati, impegnati nell'attività di controllo e certificazione;

- razionalizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri organismi operanti nel settore, per adeguarne le funzioni e le strutture al fine di assicurare maggiore efficienza ed efficacia all'azione svolta dagli enti, società ed agenzie vigilate dal Ministero; ponendo in essere semplificazioni, fusioni e soppressioni degli stessi, per un risparmio dei costi;
- creazione di una raccolta sistematica, anche in forma di testi unici, delle norme vigenti in materia di agricoltura, agroalimentare, pesca ed acquacoltura e foreste o a queste connesse, che possa costituire un utile strumento di conoscenza per gli operatori del settore tale da superare le difficoltà riscontrate nella individuazione della normativa applicabile
- dare nuovo valido impulso alle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, soprattutto dei prodotti tipici di qualità, favorendone la commercializzazione al di fuori del territorio nazionale; È obiettivo strategico pertanto sostenere le nostre imprese nelle loro attività di commercializzazione dei prodotti all'estero; e questo sostegno lo si intende fornire con l'attivazione dello strumento del credito di imposta per un periodo non inferiore a due annualità (2014-2015). Il concomitante evento di Expo 2015, che ha proprio nel Cibo, nell'alimentare e nel *Food* in generale il suo tema portante, comporta l'attivazione di specifiche iniziative a supporto delle politiche di esportazione delle nostre imprese in modo da valorizzare al massimo l'effetto e la domanda di ritorno che proverrà da questo evento. L'intervento regolatorio prevede espressamente che il riconoscimento del credito d'imposta sia, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- maggiori agevolazioni nell'erogazione dei contributi europei alle imprese agricole;
- limitazione del contenzioso relativo al diritto di passaggio per il posizionamento di tubature del gas metano;
- promozione dello sviluppo e sostegno all'imprenditoria giovanile favorendo l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata l'obiettivo è quello di fornire una risposta adeguata alla crescente domanda di credito da parte delle aziende agricole giovanili, così da sostenerne lo sviluppo attraverso

migliori condizioni per l'accesso al credito.

- adeguamento del quadro normativo nazionale a quello comunitario, assicurando la coerenza tra i diversi interventi comunitari e nazionali per la gestione dei rischi e delle crisi. L'obiettivo della normativa derivata sarà quello di indirizzare le imprese agricole verso una corretta politica di gestione delle crisi, utilizzando, integrando e coordinando i diversi strumenti messi a disposizione. L'obiettivo finale sarà quello di dare maggiore stabilità ai redditi agricoli, colmando i gap esistenti tra i vari settori e territori, migliorando indirettamente il *rating* delle imprese e di conseguenza la loro capacità di investire in innovazione e sviluppo, creando le condizioni per consolidare e sviluppare l'intero comparto.
- valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta ed a ridotto impatto ambientale;
- semplificazione delle regole di etichettatura nel settore del riso, con l'obiettivo di agevolare le imprese che confezionano il riso in Italia, per renderle maggiormente competitive nei confronti di quelle che, confezionando il riso in altri Paesi, non sono tenute al rispetto della normativa italiana.
- eliminazione del vuoto legislativo per i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, mantenendo gli standard elevati che caratterizzano i prodotti del settore, ottenuti nel nostro paese,
- migliore collocamento del prodotto italiano nel mercato dell'export, per compensare la diminuzione dei prezzi e/o dei consumi italiani ed europei;
- adeguamento della normativa nazionale del settore del riso alle mutate norme in ambito comunitario e limitare gli oneri per le imprese del settore, eccedenti gli obblighi previsti per le aziende che operano negli altri Stati membri dell'UE e, nell'ambito nazionale, su altre categorie di prodotti alimentari trasformati.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

L'intervento regolatorio in oggetto si propone plurimi obiettivi che coprono vari settori del comparto agricolo. Il grado di raggiungimento degli stessi sarà verificato da Dipartimenti di questo Ministero per mezzo di indicatori dagli stessi determinati,

verifica della quale si darà atto con monitoraggio annuale.

I principali indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi si ritiene siano i seguenti:

- aumento dell'occupazione nel settore agricolo;
- maggiore efficacia dei controlli e aumento della sicurezza dei consumatori e maggiore equità tra le imprese con relativo miglioramento dell'equilibrio concorrenziale;
- diminuzione (percentuale) degli illeciti;
- aumento della produzione con metodo biologico e maggiore certezza e sicurezza dei prodotti biologici;
- maggiore chiarezza e semplificazione della normativa;
- aumento dell'efficienza e dell'efficacia degli enti collegati al Ministero delle politiche agricole con relativo risparmio di costi per lo snellimento o la soppressione di alcune strutture;
- migliore utilizzo dei fondi per la promozione dei prodotti del sistema agroalimentare e relativo aumento delle vendite e delle esportazioni;
- diminuzione degli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle PMI;
- incremento del numero di imprese che, alla fine del periodo di programmazione dell'intervento fissato dalla normativa comunitaria per il 2020, utilizzeranno gli strumenti messi a disposizione per la gestione dei rischi;
- aumento delle possibilità di accesso al credito per le imprese con relativo aumento della competitività nell'ambito europeo ed internazionale delle imprese di settore;
- miglioramento dell'accesso e della permanenza dei giovani al lavoro in agricoltura e pesca;
- diminuzione del contenzioso riguardante i passaggi sui fondi agricoli di tubature per la condotta del gas;
- miglioramento dei dati relativi alla crisi del settore;
- - maggiore sicurezza dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro ottenuto; un aumento delle vendite sia nel mercato interno che nelle esportazioni; - una più corretta e leale concorrenza tra imprese; - la diminuzione degli illeciti nella lavorazione del prodotto;

Per quanto riguarda gli obiettivi di semplificazione dei procedimenti, gli indicatori

devono includere anche rilevazioni sui tempi di svolgimento delle procedure per il rilascio dei provvedimenti oggetto dell'intervento.

Il parametro di riferimento temporale, per la valutazione degli indicatori su specificati, sarà l'osservazione del raffronto dei dati economici e statici in possesso prima dell'entrata in vigore della legge e quelli che si riferiscono ad un periodo temporale annuale a partire dall'entrata in vigore della legge. Al termine ed in conseguenza della valutazione degli aspetti su indicati si considererà di adottare strumenti correttivi opportuni.

D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

-- *Destinatari pubblici*: tutte le Amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché tutte le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni;

- gli enti pubblici e le società vigilate dal Ministero soggette al riordino.

-- *Destinatari privati*:

- tutte le imprese agricole, comprese le piccole e medie imprese agricole;
- le piccole, medie e grandi imprese di distribuzione e di trasformazione del settore agroalimentare;
- i servizi di ristorazione collettiva;
- le scuole e le mense aziendali;
- le associazioni di categoria del settore agroalimentare e i consorzi di qualità ;
- i consumatori

-- *Destinatari indiretti*: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito a seguito di un'istruttoria tecnica avviata dal Ministero proponente in collaborazione con tutte le altre amministrazioni interessate. L'opzione regolatoria è frutto di un percorso durato nel tempo, che ha reso possibile una valutazione attenta e consapevole delle istanze di

tutti i destinatari. Le opzioni prescelte sono frutto di specifiche istruttorie gestite dai Dipartimenti competenti in relazione alle singole materie, nel corso delle quali sono state svolte consultazioni con le Regioni, con le imprese, con gli operatori e con le associazioni rappresentative del mondo agricolo.

La maggior parte delle opzioni prescelte derivano dall'attuazione della nuova Politica agricola comune 2014-2020 e nell'elaborazione di questa parte dell'intervento regolatorio si sono svolti incontri al Ministero con tutte le organizzazioni rappresentative di settore (Coldiretti – Cia – Confagricoltura – Copagri), con il mondo della cooperazione, con la rappresentanza dell'industria di trasformazione (Federalimentare) nonché con le organizzazioni sindacali. Lo stesso confronto è avvenuto anche con le Regioni in sede di Comitato tecnico agricolo.

Nell'elaborazione dell'intervento regolatorio si è anche tenuto conto dei disegni di legge già presentati in Parlamento sulle varie questioni affrontate.

Sono state inoltre consultate i principali Enti vigilati dal Ministero (Ismea, Inea e CRA).

Anche per l'opzione regolatoria relativa ai prodotti di trasformazione del pomodoro sono state consultate le organizzazioni di filiera, sia della parte industriale, che della parte agricola ed in particolare sono stati effettuati incontri con :AGEA, UIAPOA, UNAPROA, CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, ANPA, CONFCOPERATIVE FEDAGRI, LAGACOOP AGROALIMENTARE, AGCI, UNCI-ASCAT, ANICAV, ASSITRAPA, AIIPA, ORTOFRUTTA ITALIA.

Per la parte regolatoria relativa, alla delega sul riso, è stato aperta una consultazione nell'ambito del tavolo di filiera, costituito con Decreto MIPAAF n. 3651 del 4 agosto 2011. Al tavolo partecipano gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché i rappresentanti delle regioni e di AGEA, CRA ed Ente Nazionale Risi.

*SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione
(opzione zero)*

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1. con pesanti ricadute di carattere economico sociali.

In particolare per quanto riguarda le semplificazioni il non intervento implicherebbe maggiori disagi invece di rendere più efficiente, agevole, e snello il sistema di controlli che caratterizza il settore agricolo nonché di raggiungere l'obiettivo fissato dalle norme con modi diversi in quanto più semplici ed efficienti di quelli tradizionali.

Anche nell'ambito delle disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, gli effetti di un mancato intervento potrebbero essere molto gravi perché comporterebbero la perdita di risorse comunitarie. Infatti, la normativa comunitaria detta regole molto ferree nell'avanzamento della spesa che deve avvenire in tempi piuttosto celeri. Qualora non si rispetti la cosiddetta regola dell' $n+2$ prevista dai regolamenti comunitari che comporta la realizzazione della spesa entro 2 anni dal momento dell'impegno, le risorse vengono tagliate e ritornano nel bilancio comunitario con grave perdita per lo Stato Membro che non se le vede sottratte per sempre.

Anche, riguardo gli interventi di **sostegno e promozione dell'imprenditoria giovanile** l'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi. Si ritiene, infatti, che i destinatari dell'intervento, non avrebbero la possibilità di attivare le misure previste, nonché raggiungere gli obiettivi tra cui quello di incrementare l'imprenditoria in rosa garantendo le pari opportunità e migliorando l'economia di un territorio.

Nell'ambito dell'intervento i prodotti derivati dalla **trasformazione del pomodoro**, l'intervento normativo è necessitato da ragioni giuridiche e ragioni socio-economiche e il non intervento causerebbe in Italia una situazione di concorrenza sleale tra imprese, a vantaggio delle imprese piccole e poco organizzate, le quali anche a fronte della perdita degli aiuti comunitari al prodotto ed alla superficie coltivata ed in mancanza di parametri normativi di riferimento, sarebbero indotte a produrre trasformati a costi sicuramente più bassi, ma senza i requisiti minimi di qualità del prodotto indispensabili per tutelare un buon prodotto nazionale e la salute dei consumatori. Il non intervento, quindi, penalizzerebbe l'impresa di trasformazione

che ha sempre immesso sul mercato un prodotto di qualità.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel corso delle consultazioni che sono state effettuate, rispetto ai differenti temi affrontati, sono pervenute di volta in volta osservazioni e commenti al testo proposto, ma non sono emerse opzioni alternative perseguibili ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

Per le disposizioni dell'intervento di adeguamento alla normativa europea, si è tenuto conto delle soluzioni adottate da altri Paesi europei, soprattutto nell'ottica di non operare scelte che potessero creare situazioni di svantaggio per il mondo agricolo italiano.

Per quanto riguarda, invece, la parte dell'intervento, dove sono previste deleghe al Governo sui vari temi affrontati, le eventuali opzioni alternative emergeranno nella fase che precederà le valutazioni per l'individuazione degli strumenti attuativi. Nell'ambito dell'Amministrazione, comunque, si è ritenuto che i criteri e principi direttivi individuati dall'intervento regolatorio di delega siano i più adeguati ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi, nonché concretamente attuabili.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

L'opzione regolatoria è motivata dalla necessità di un aumento delle competitività e della produttività, anche se i frutti di tale azione non potranno che verificarsi che nel medio-lungo periodo. Da qui la scelta di interventi pubblici finalizzati ad assicurare un nuovo quadro di regole che consenta a tutti gli agenti della filiera di operare in maniera competitiva, attraverso una maggiore trasparenza e controllo dei mercati, maggiori garanzie per lo sviluppo di una pluralità di canali di commercializzazione, la creazione di un quadro istituzionale che consenta lo sviluppo di un sistema efficiente ed efficace di assicurazione dell'impresa, contro i rischi economici e ambientali.

Nell'ambito dell'intervento regolatorio, con l'obiettivo di valorizzazione del *Made in Italy* sono state previste specifiche misure di sostegno a tutte quelle iniziative che devono fare in modo che il prodotto italiano e tutte le nostre eccellenze di qualità possano essere reperibili soprattutto in quei Paesi che finora hanno dimostrato una

palese attrazione per la nostra cultura e per la qualità delle nostre produzioni alimentari. Il sostegno che si intende dare è specificamente diretto a sostenere le aggregazioni delle PMI: ciò in virtù della particolare dimensione economica delle nostre imprese che saranno chiamate ad elaborare progetti di reti di impresa focalizzati su specifici prodotti e su mercati pre-definiti

Per la stima degli effetti derivanti dall'intervento regolatorio è stato usato un metodo scientifico-statistico. Sulla base dei dati sono stati effettuati calcoli matematici e proiezioni future calcolando gli effetti economici positivi per le imprese agricole.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi. Presenta, invece, i seguenti vantaggi:

- a) aumento delle produzioni agricole e dell'approvvigionamento alimentare;
- b) dalla delega per il riordino e la soppressione degli Enti collegati al Ministero delle politiche agricole, si prevedono dei risparmi certi ed immediati derivanti dalla mancata corresponsione dei compensi agli organi ed ai direttori generali degli Organismi che verranno soppressi (INEA, ISA, UNIRELAB, AGECONTROL). Tale risparmio ammonta ad un totale di circa euro 1.000.000,00. Ulteriori potenziali e più consistenti risparmi potrebbero poi derivare dalla diversa gestione delle risorse, da eventuali dismissioni di immobili conseguenti alle incorporazioni, nonché dal possibile contenimento dei costi per il personale a tempo determinato.
- c) attivazione degli strumenti messi a disposizione dall'Unione europea, utilizzandone a pieno le risorse finanziarie, per dare risposte adeguate alle imprese agricole per quanto riguarda la gestione dei rischi;
- d) la gestione informatizzata dei dati del biologico, potrà avere importanti riflessi in termini di efficienza, di controlli e quindi di tempi di pagamento, in relazione alla concessione dei contributi europei nell'ambito dello sviluppo rurale. L'informatizzazione della notifica e dei documenti correlati consentirà un miglioramento della trasparenza nella gestione delle informazioni che sono

alla base dell'attività di controllo e vigilanza. Per ogni singola azienda biologica, attraverso le specifiche funzionalità del SIAN sarà possibile allineare i dati del biologico con quelli del fascicolo aziendale;

- e) ai giovani agricoltori ammessi alle agevolazioni consentirà di realizzare delle economie rispetto alla misura vigente, che compensano ampiamente la mancata remunerazione attraverso la corresponsione di interessi, comunque di modesta entità, da parte del beneficiario;
- f) con la delega al Governo sul settore del riso, i vantaggi saranno: uno snellimento delle procedure burocratiche, pur nel rispetto delle norme generali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie; maggiori tutele al consumatore finale; maggiore allineamento della normativa nazionale di settore alla normativa vigente per tutti gli altri Stati membri dell'UE e alla normativa nazionale afferente le altre categorie di prodotti alimentari; correzione di refusi e adeguamento della normativa di settore alle mutate condizioni di commercializzazione;
- g) con la delega al Governo in ambito zootecnico si prevede il vantaggio di una riduzione dei costi a carico dell'amministrazione, legati alla attività del miglioramento genetico del bestiame, nonché ad una razionalizzazione del sistema degli allevatori; può immaginarsi anche un effetto indiretto che porterà il vantaggio di una diminuzione degli adempimenti diretti a carico degli allevatori impegnati nell'attività di selezione e del miglioramento genetico del bestiame.

I dati utilizzati per le valutazioni dell'opzione prescelta sono stati forniti dall'Istat, dall'Ispra, Ismea e dall'Inea (Istituto nazionale di economia agraria).

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

- risparmi economici per le imprese per la diminuzione degli adempimenti contabili e amministrativi;
- maggiori tutele per l'accesso ai mercati finanziari con maggiori garanzie sia di credito, che assicurative e con il relativo vantaggio di una riduzione dei rischi di mercato soprattutto in situazioni di crisi;
- aumento delle aggregazioni fra agricoltori con relativi vantaggi economici e di tutela delle PMI;
- maggiore chiarezza e semplificazione della normativa di settore;

- vantaggi economici per le imprese del settore biologico, legati sia alla maggiore omogeneità delle procedure richieste dalle normative UE, sia a più efficaci strumenti di promozione.;
- maggiore tutela negoziale;

La parte dell'intervento regolatorio riguardante la "gestione del rischio" è destinata esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese agricole che rappresentano i beneficiari finali. L'opzione prescelta, consentirà ad esse di accedere a strumenti per la gestione dei rischi dell'importo complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro, tra quota comunitaria e nazionale. Quindi avrà sicuramente un impatto molto positivo, su questo comparto di imprese.

Ulteriori effetti in termini positivi per le piccole e medie imprese nel settore si prevedono in collegamento alla disposizione riguardante i **contratti di rete**. Questo strumento rappresenta un nuovo paradigma produttivo che può aiutare le Pmi ad aumentare la produttività, incrementare l'innovazione, conquistare nuovi mercati e, dunque, migliorare la competitività. I dati dei contratti di rete stipulati in Italia si confermano in costante crescita con 1.058 contratti di rete che hanno coinvolto 5209 imprese (dati settembre 2013) con una forte presenza del settore agroalimentare.

Il modello organizzativo della rete consente ad un insieme di Pmi di operare sul mercato con la forza di un'azienda di medio-grandi dimensioni. Attraverso il contratto di rete, le imprese, anche localizzate su territori geograficamente distanti, senza rinunciare alla propria autonomia, possono aggregarsi per condividere conoscenza e realizzare insieme progetti di ricerca e sviluppo, di marketing, di formazione del personale, di internazionalizzazione condividendo risorse professionali. Inoltre, considerati gli effetti positivi della partecipazione alla rete sulle *performance* economiche (aumento del fatturato, aumento degli investimenti, riduzione dei costi), le imprese organizzate in rete possono vedere migliorare il loro merito di credito rispetto alle imprese che operano isolatamente riducendo i rischi di razionamento del credito. Occorre, tuttavia, sottolineare che la rete costituisce un efficace strumento per incrementare la competitività e/o la capacità innovativa delle PMI se essa favorisce la produzione e lo scambio di conoscenze e consente alle imprese partner di ampliare il mercato di riferimento. Sotto tali condizioni, la rete può rappresentare una delle migliori soluzioni al problema dimensionale del nostro sistema economico in quanto si è osservato che, spesso, la rete si trasforma in gruppo di imprese.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei cittadini o delle imprese.

Al contrario, si prevede di diminuire gli oneri informativi ed i costi amministrativi attuali.

Da segnalare, l'introduzione di modalità di interscambio informatico dei dati relativi alle ispezioni e verifiche sotto il coordinamento dell'Ufficio territoriale di Governo. Si considera assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, impone, nell'ipotesi in cui le imprese agricole siano già in possesso, per l'esercizio dell'attività di autorizzazioni sanitarie, ovvero siano registrate in pubblici registri o, ancora, abbiano assolto ad altri obblighi dichiarativi necessari per l'inizio dell'attività d'impresa. Pertanto, si evita la duplicazione di onere amministrativo.

Con l'esclusione dell'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale, anche per coloro che producono olio destinato all'autoconsumo o, comunque, in quantità inferiore ai 200 kg all'anno, viene eliminato un obbligo informativo costoso e gravoso in termini sia di costi che di tempi, rispetto ad una produzione di olio esigua.

Per evitare che le aziende che si trovano ad operare su più regioni siano costrette ad interfacciarsi con più sistemi informativi che funzionano con modalità di accesso e su supporti differenti l'intervento normativo prevede l'istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB) che utilizza l'infrastruttura del SIAN – Sistema informativo agricolo nazionale, già operativa, al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo in cooperazione con i sistemi informatici regionali. Ciò consentirà una diminuzione per gli utenti di obblighi informativi.

Si prevede inoltre l'eliminazione dell'obbligo della marca da bollo per gli operatori che notificano la loro attività per essere sottoposti al controllo. Tale obbligo rende difficile la dematerializzazione degli atti e penalizza gli operatori, obbligando le Amministrazioni alla tenuta di archivi cartacei e a costi aggiuntivi.

Con riferimento alla diminuzione dei costi amministrativi riferiti ai cittadini ed alle

imprese, di immediata attuazione, essendo in corso l'attività di verifica, si fa riserva di esporre una completa quantificazione di tali oneri nella relazione di cui all'articolo 8 della legge n. 180 del 2011.

Per la parte dell'intervento nella quale si prevedono specifiche deleghe al Governo, la relativa quantificazione dei costi sarà operata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli enti statali, regionali e comunali responsabili dell'attuazione all'opzione prescelta possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche per le disposizioni relative ai prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro dalle procedure di consultazione effettuate è chiaramente emerso che le imprese destinatarie della norma non dovranno adeguare la propria struttura per poter produrre in sintonia con il dettato legislativo che si propone. Peraltro i requisiti richiesti al prodotto si riferiscono a parametri minimi al di sotto dei quali il prodotto stesso potrebbe avere ripercussioni negative sulla salute dei consumatori. Si prevede che gli effetti dell'intervento regolatorio, per quanto riguarda le imprese, consisteranno nel riconoscere e dare certezza giuridica a condizioni produttive già attuate e per quanto riguarda i consumatori consisteranno nell'ottenere un livello di protezione della salute adeguato.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati. I criteri e principi direttivi dell'opzione prescelta hanno come fondamento il miglioramento dell'equilibrio concorrenziale per le imprese e l'aumento della competitività di tutto il comparto. E' stato valutato che la regolazione:

- non limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio;
- non riduce le possibilità competitive dei fornitori
- non riduce gli incentivi dei fornitori a competere.

La modernizzazione della normativa di settore, così come la semplificazione ed il riordino della stessa, sono presupposti fondamentali per accrescere la competitività delle imprese di settore. Gli operatori economici dell'agricoltura si rendono, infatti, conto della differenza, a loro danno, del sistema "disordinato" di fonti legislative che disciplinano in Italia la loro attività, rispetto a quello organizzato in forma "semplice" di cui invece godono i loro omologhi che esercitano la stessa attività negli altri Stati membri dell'Unione europea, con una non irrilevante ricaduta nella gara concorrenziale sul mercato europeo e internazionale. La semplicità e chiarezza delle normative regolatrici è un prioritario elemento di competitività.

Inoltre, l'intervento regolatorio mira a porre freno alla concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane, dovuta alla mancanza di trasparenza nell'informazione ai consumatori, che permette di spacciare come *Made in Italy* prodotti importati.

L'opzione prescelta, non introduce requisiti tecnici, obblighi e oneri di portata superiore rispetto a quelli già previsti dalla normativa comunitaria nelle materie oggetto dell'intervento, né è idonea a determinare maggiori oneri per i destinatari, né sottopone i destinatari stessi a sanzioni o procedure operative più complesse rispetto a quelli previsti dalle direttive comunitarie. L'opzione regolatoria contiene norme settoriali che non confliggono con le norme orizzontali previste dalle direttive europee nelle materie affrontate.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tutte le amministrazioni centrali coinvolte con riferimento agli specifici settori;
- gli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome;
- i Comuni;
- le aziende agricole e gli operatori del mondo agricolo.

B) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;*

È prevista adeguata informazione sul sito *web* istituzionale dei Ministeri proponenti.

C) *Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;*

Gli strumenti per il controllo dell'intervento regolatorio sono quelli ordinariamente seguiti nel settore e verranno effettuati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali per il tramite dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle frodi dei prodotti alimentari, con strutture e modalità già esistenti. Anche le altre amministrazioni coinvolte sulle materie oggetto del presente intervento regolatorio, cureranno il controllo ed il monitoraggio della regolare attuazione degli interventi attuativi previsti attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;*

Non sono previsti meccanismi di revisione automatica dell'intervento stesso.

E) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;*

A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà effettuata la VIR prevista a cadenza biennale, anche sulla base dei dati statistici provenienti, dall'Ismea, dall'Inea, dall'Istat e dalle Regioni, sarà valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi per i singoli settori, attraverso gli indicatori di verifica di cui alla lettera C della Sezione 1.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: *Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca* – (Collegato alla legge di stabilità per il 2014)

Referente: Dr. Lorenzo Forte – Dirigente dell'Ufficio Legislativo – (recapito telefonico 06/46653065)

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è collegato alla legge di stabilità per il 2014 e reca disposizioni finalizzate a promuovere le attività produttive del comparto agricolo e della pesca, razionalizzando adempimenti e controlli su aziende e prodotti, nonché favorendo la nuova imprenditorialità giovanile, incentivando lo sviluppo del *made in Italy* ed agevolando la partecipazione ai programmi di aiuto europei. Inoltre, contiene criteri di delega per il riordino complessivo delle norme settoriali, di contenimento della spesa pubblica relativa agli enti strumentali e per il riordino degli strumenti di gestione del rischio e di regolazione dei mercati.

Per le disposizioni ad impatto diretto sul quadro giuridico vigente, l'intervento normativo risponde alle necessità impellente di favorire lo sviluppo settoriale attraverso la semplificazione e la funzionalità delle norme esistenti, colmando altresì le lacune riscontrate relativamente a fattispecie concrete e rilevanti sia giuridicamente che economicamente, anche in associazione ai programmi di aiuto e ai regolamenti europei.

Per le disposizioni concernenti la delega, l'intervento normativo tende a garantire una ridefinizione del quadro vigente secondo principi di organicità e trasparenza nonché di contenimento della spesa pubblica.

La finalità di rilancio del comparto anche attraverso la razionalizzazione del relativo sistema di regole è obiettivo primario, coerente con il programma di Governo e con le specifiche linee programmatiche in materia di agricoltura e pesca nonché con la manovra finanziaria e l'insieme di obiettivi delineati dalla legge di stabilità per il 2014, essendo il provvedimento a questa collegato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale concernente la materia oggetto dell'intervento normativo risulta riferita ad ambiti operativi che, pur avendo un legame ideale con l'intervento regolatorio, concernono solo aspetti generali delle politiche di sviluppo delle potenzialità socio-economiche e di tutela ed espansione dell'occupazione nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Le norme introdotte sono coordinate con le disposizioni riguardanti la materia oggetto dell'intervento normativo e in particolare con: a) decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; b) decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; c) decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; d) legge 14 gennaio 2013, n. 9; e) legge 3 maggio 1982, n. 203; f) legge 26 maggio 1965, n. 590; g) legge 29 dicembre 1993, n. 580; h) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220; i) decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l) decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; m) legge 15 gennaio 1991, n. 30; n) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454; o) legge 4 giugno 1984, n. 194; p) decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; q) legge 23 dicembre 1999, n. 499; r) legge 30 dicembre 2004, n.311; s) decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; t) decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; u) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in questione non si pongono in contraddizione con la disciplina normativa generale, ponendosi come modifica di specifiche disposizioni espressamente richiamate, al fine di innovarle in termini di semplificazione e di adeguatezza.

L'intervento normativo, apportando modificazioni al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, abroga espressamente le seguenti disposizioni: a) legge 10 marzo 1969, n. 96; b) decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428; c) articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; d) articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2005, n. 232.

E' previsto, tra i principi e criteri, di esercizio della delega per il rilancio del settore del riso anche l'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni del disegno di legge in commento sono in armonia con i principi costituzionali. Il disegno di legge è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Si tratta di collegato alla legge di stabilità per il 2014, articolato in disposizioni di modifica e abrogazione di norme nazionali attraverso interventi non impattanti su competenze o funzioni regionali o degli enti locali, nonché recante criteri generali di delega al Governo, entro ambiti che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono ascrivibili alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, con la conseguente potestà legislativa statale limitata all'introduzione di norme di principio e la riserva della disciplina di dettaglio alle regioni. In particolare, laddove necessario, viene previsto il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Unificata, nonché l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni dell'intervento normativo non violano i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione ed è, pertanto, in linea con le indicazioni contenute nelle pronunce della Corte Costituzionale n. 303/2003 e n. 43/2004.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il disegno di legge in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Sono all'esame delle competenti commissioni di Camera e Senato i seguenti progetti di legge: C 995; C 1313; S 135; S 136; S 137, S 139, S 990.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità.

PARTE II. -- *Contesto normativo europeo e internazionale.*

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

L'intervento regolatorio che si propone, è compatibile con l'ordinamento europeo. Sarà, comunque, notificato con riferimento al credito d'imposta (art. 8) e alle norme sul pomodoro di cui al Titolo IV, Capo I.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Gli interventi previsti nel presente disegno di legge risultano compatibili con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti su materie oggetto del presente intervento normativo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non sono note regolamentazioni sul medesimo contenuto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. -- *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.*

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

E' stata introdotta la seguente nuova definizione:

«Marchio identificativo della produzione nazionale» consistente in un segno (o indicazione) privato e facoltativo per la distinzione in ambito commerciale della produzione agroalimentare italiana nazionale, nel rispetto della normativa europea e da definirsi in un accordo stipulato in sede di tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi anche in relazione alle successive modificazioni intervenute.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo, nell'apportare in particolare modificazioni al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, abroga espressamente le seguenti disposizioni: a) legge 10 marzo 1969, n. 96; b) decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428; c) articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; d) articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2005.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo è articolato in disposizioni immediatamente applicative e in disposizioni che prevedono atti attuativi successivi nella forma di decreti ministeriali o interministeriali ovvero, per quanto riguarda le disposizioni recanti delega al Governo, nella forma di decreti legislativi delegati da adottarsi entro i termini definiti e con l'iter previsto dal sistema giuridico in relazione alla tipologia di atti, soprattutto in relazione alla acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché del parere delle competenti Commissioni parlamentari, con la previsione del caso di decorso infruttuoso dei termini per i pareri e la conseguente adozione senza di questi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

Relazione tecnica

TITOLO I

Disposizioni in materia di semplificazione

Art. 1.

(Semplificazioni in materia di controlli).

L'articolo 1 ha la finalità di semplificare il sistema dei controlli nel settore agricolo, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di organi di vigilanza appartenenti ad amministrazioni diverse, ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili, che di fatto comporta per le aziende agricole di essere sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza. Pertanto, si dispone che tale attività di vigilanza debba essere svolta in forma coordinata, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e, dall'altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli. A tal fine, si introducono modalità di interscambio informatico dei dati relativi alle ispezioni e verifiche, utilizzando le strutture informatiche e le unità di personale esistenti presso ciascuna amministrazione, senza comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, realizzando anzi una razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrà, in prospettiva consentire risparmi di risorse e rinviando comunque le modalità di attuazione ad un accordo interistituzionale da adottare in sede di Conferenza unificata.

Le altre disposizioni contenute nell'articolo esentano gli imprenditori agricoli da alcuni adempimenti amministrativi (registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria, adeguamento dei depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole con capienza non superiore a 5 metri cubi, tenuta ed aggiornamento del fascicolo aziendale per coloro che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 200 kg all'anno) che non comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di servitù).

Con la presente disposizione, si intende si introduce una nuova servitù *ex lege* finalizzata a consentire il passaggio a tubi o altri condotti per la fornitura del gas metano nelle strade private, comprese quelle vicinali, interpoderali o di bonifica.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi).

La disposizione prevede la riduzione dei termini per la formazione del silenzio-assenso previsto – in rapporto di specialità rispetto alla previsione generale della legge n. 241 del 1990 – dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99 del 2004, relativo alle istanze per l'esercizio dell'attività agricola. Non sussistono oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di contratti agrari).

Il comma 1 introduce un criterio in grado di consentire alle parti contraenti in ipotesi di sottoscrizione degli affitti di fondo rustico di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione di tali accordi in deroga, di organizzazioni effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo.



Il comma 2 stabilisce che il requisito qualificante in capo ai coltivatori diretti che intendano far valere gli istituti della prelazione e del riscatto agrari, è l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio da almeno due anni dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Le disposizioni non comportano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca).

L'articolo reca il conferimento al Governo di una delega per il riordino della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega e le relative disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

Le disposizioni recate dall'articolo 5 sono volte a conferire una delega di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In ogni caso, è stata prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

ART. 6.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica).

L'articolo, disponendo l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995, è volto ad adeguare gli adempimenti degli operatori all'intervenuta legislazione europea. Attraverso l'informatizzazione è possibile ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, al fine di consentire uno sviluppo del settore del biologico in Italia, garantendo strumenti adeguati per i controlli e la necessaria cooperazione tra l'istituendo Sistema informativo per il biologico (SIB) e i sistemi informatici regionali.

In proposito, si rileva che il SIB utilizzerà la piattaforma del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), avvalendosi delle strutture informatiche già esistenti ed in possesso di detto sistema e senza necessità di ulteriori risorse umane. La norma prevede espressamente che le attività del SIB saranno svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle amministrazioni regionali, la norma precisa che solo quelle già in possesso di infrastrutture informatiche per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica attiveranno sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso di informazioni tra il SIB e i sistemi regionali, sulla base peraltro di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo II

Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica

Art. 7.

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori).

L'articolo reca la delega al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi relativi al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



L'obiettivo del conferimento della delega per il riordino degli enti vigilati è quello di conseguire significativi risparmi di spesa dall'attuazione dei criteri direttivi previsti, in particolare, azzerando le spese relative agli organi di vertice, riducendo progressivamente il personale complessivamente impiegato e il ricorso a contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'amministrazione. Significativi risparmi potranno inoltre derivare sul fronte della logistica attraverso la riduzione della presenza sul territorio in particolare degli enti di ricerca, che potrà essere prevista almeno a livello interregionale.

Con riferimento ai risparmi attesi, l'articolo richiama espressamente la necessità che i decreti legislativi si conformino alla vigente normativa in materia di *spending review*, si prevede comunque che una parte non superiore al 50 per cento dei risparmi che non saranno destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, fermo restando comunque il rispetto degli obiettivi fissati dai documenti di programmazione, potranno essere destinate ad attività necessarie al rilancio del comparto, al fine di produrre maggiore crescita economica.

Con riferimento ai criteri di delega sui singoli enti, si precisa comunque che la soppressione di AGECONTROL deriva dalla necessità di razionalizzare il sistema di controllo sul soggetto deputato alle erogazioni in agricoltura, superando l'attuale anomalia per la quale il capitale dell'AGECONTROL è detenuto al 100 per cento dall'AGEA, che avrebbe il compito istituzionale di controllare. In proposito si lascia all'apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra una razionalizzazione che potrebbe comportare il trasferimento del pacchetto azionario in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una riduzione degli stanziamenti attualmente previsti in favore dell'AGEA per un importo pari a 20 milioni di euro annui, corrispondenti alle risorse che ogni anno AGEA trasferisce all'AGECONTROL per i controlli. La soluzione più radicale della soppressione della società, che ha attualmente 255 dipendenti a tempo indeterminato, per una spesa totale annua pari a circa 17,2 milioni di euro (secondo i dati del bilancio di previsione 2014), comporterebbe il trasferimento delle funzioni di controllo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con contestuale avvio di procedure selettive per l'assunzione dei dipendenti. Tale soluzione potrebbe consentire un effettivo risparmio di spesa sia sotto il profilo dell'azzeramento dei costi connessi agli organi di vertice, pari a circa 182.000 euro annui, sia con una riduzione del costo del personale che sarà essere inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza da definire con l'emanazione del decreto legislativo e comunque con la previsione fin d'ora che al predetto personale verrà mantenuto il solo trattamento fondamentale, mentre i trattamenti accessori saranno uniformati a quelli previsti per il comparto ministeri. L'esatta quantificazione dei risparmi sarà possibile in sede di relazione tecnica ai decreti legislativi allorché sarà definita la tabella di corrispondenza. Agli oneri contabili derivanti dalla confluenza nelle strutture ministeriali del personale dell'AGECONTROL S.p.a. si farà fronte con corrispondente riduzione dei trasferimenti previsti a legislazione vigente in favore di AGEA (cap 1525/MEF) ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1999.

Con riferimento all'accorpamento dell'INEA e del CRA, a seconda delle scelte che il legislatore delegato compirà, è possibile prevedere, grazie alle economie di scala e di scopo derivanti dalla fusione delle due strutture, significativi risparmi con particolare riferimento alle spese per il mantenimento delle sedi periferiche. Attualmente l'INEA è articolato su 20 sedi regionali, mentre il CRA conta 15 centri di ricerca e 32 unità di ricerca. Grazie all'accorpamento sarà possibile ridurre in particolare in centri di ricerca a livello almeno interregionale e razionalizzare anche la presenza sul territorio dell'INEA. Grazie alle economie di scala e alla razionalizzazione territoriale sarà possibile anche ridurre il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne e a personale a tempo determinato. Si ricorda inoltre che sia il CRA che l'INEA già rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definito dall'apposito elenco ISTAT. La quantificazione dei risparmi attesi dall'accorpamento dei due enti sarà possibile al momento dell'emanazione del decreto legislativo e sarà puntualmente riportata nella relativa relazione tecnica.

La soppressione di ISA s.p.a., e il conseguente trasferimento delle funzioni ad ISMEA comporterà, grazie alle economie di scala e di scopo derivanti dalla incorporazione in ISMEA, in prospettiva



anche risparmi sulla spesa per il personale, che attualmente è composto da 35 unità a tempo indeterminato. Tale spesa, su base annua, è pari a circa 1,5 milioni di euro. Immediatamente si conseguirebbe comunque l'azzeramento delle spese per la *governance* che ammontano a circa 330.000 euro annui.

Infine, per quanto attiene alla razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico, si precisa che la struttura operativa interessata alla razionalizzazione o soppressione, a seconda delle scelte che il legislatore delegato compirà, è UNIRELAB s.r.l. Unipersonale (costituita nel 2003) che, a seguito della soppressione dell'ASSI (ex UNIRE) che ne deteneva l'intera partecipazione, allo stato, è a totale partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per conto del quale opera nell'ambito della medicina forense veterinaria, offrendo una serie di servizi diagnostici ai privati. Il numero dei dipendenti è pari a 32 unità di cui 29 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato per una spesa totale annua pari a circa 1,7 milioni di euro. Nel caso di confluenza della predetta società nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al costo dell'assorbimento nel Ministero del predetto personale a tempo indeterminato, previo superamento di idonee procedure selettive, si farà fronte con i risparmi delle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del predetto Ministero (capitolo 2298) e destinate a Unirelab s.r.l. per l'affidamento della fornitura di servizi di analisi di laboratorio e di studi connessi al settore ippico. In ogni caso è previsto che il personale sarà inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza da definire in sede di emanazione dei decreti legislativi e comunque con la conservazione del solo trattamento economico fondamentale, mentre le voci accessorie saranno uniformate a quelle erogate per le corrispondenti figure del comparto ministeri.

È quindi possibile prevedere, grazie alle economie di scala e di scopo derivanti dalla predetta incorporazione nelle strutture ministeriali, risparmi anche rispetto al costo del personale, nel breve periodo con particolare riferimento a quello a tempo determinato il cui costo è stato pari a 85.000 euro nel 2013. Dalla sua soppressione si conseguirebbe in ogni caso l'azzeramento delle spese per la *governance* che ammontano a circa 180.000 euro annui.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 3, lettera f), occorre precisare che, a seguito del trasferimento della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative Associazioni di allevatori, si procederà alla riduzione delle strutture del Ministero che attualmente svolgono la predetta funzione, nonché alla relativa riduzione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per l'esercizio della funzione da parte delle Associazioni di allevatori non sarà comunque erogato alcun compenso alle predette Associazioni.

TITOLO III

Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari

Art. 8.

(Interventi per lo sviluppo del Made in Italy all'estero).

L'articolo dispone l'istituzione di un credito di imposta per un massimo del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli riportati nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in favore delle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari anche non rientranti nel richiamato Allegato I, per realizzare e ampliare reti e infrastrutture logistiche e distributive, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale.

L'articolo detta le modalità applicative relative all'introduzione del credito di imposta che non rileverà ai fini del rapporto agli interessi passivi inerenti l'esercizio dell'attività fiscale e agli altri oneri deducibili. Si rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,



di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle condizioni, dei termini e delle modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

L'articolo prevede la relativa copertura finanziaria disponendo che il credito di imposta verrà erogato nei limiti di 5 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 da ultimo rifinanziata per 35 milioni di euro nel 2014 e per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (Tab. E).

Art. 9.

(Marchio identificativo della produzione nazionale).

L'articolo dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova, nel rispetto della normativa europea, l'apertura di un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché a disporre il relativo regolamento d'uso, prevedendo le modalità di vigilanza sull'uso del marchio e i costi a carico dei soggetti richiedenti l'uso del marchio stesso. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 10.

(Contratti di rete nel settore agricolo forestale e agroalimentare).

L'articolo estende le finalità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole forestali ed agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete. Inoltre, con la norma si pone rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai piani di sviluppo rurale, presentate dalle imprese agricole organizzate con il contratto di rete, non sono state accolte per la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la normativa comunitaria, si rende necessario, pertanto, precisare che tale forma di aggregazione può accedere ai finanziamenti previsti dai PSR.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei).

L'articolo è volto a porre rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai programmi di aiuto europei non sono state accolte. Pertanto, si dispone l'attivazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, di un supporto da parte delle pubbliche amministrazioni competenti per agevolare l'erogazione dei contributi europei alle imprese agricole. La finalità della norma è quella di fornire un'assistenza tecnico-documentale, utilizzando anche specifiche procedure di gestione delle nuove istanze ai fini della fruizione degli aiuti, attraverso la predisposizione di documenti esplicativi che non comportano un aggravio di spesa per gli enti che svolgeranno tali attività. Nella sostanza, si tratta di agevolare lo scambio e divulgazione di *best practices* in modo da favorire l'accesso ai fondi europei, poco utilizzati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

Art. 12.

(Riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati).



L'articolo conferisce la delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di adeguare l'attuale normativa di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 in tema di orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014 - 2020. In particolare, la normativa nazionale dovrà recepire gli strumenti di gestione dei rischi previsti nel primo e nel secondo pilastro della politica agricola comune dalla nuova programmazione, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nonché dei nuovi rischi introdotti come ad esempio gli incidenti ambientali. Il riordino interesserà sia gli interventi *ex ante* sia gli interventi *ex post* compensativi. Il Governo dovrà, in particolare, provvedere allo sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori e alla revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali, e contratti di organizzazione e vendita. Tali attività vengono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. L'articolo è comunque corredato da un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

ART. 13.

(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani).

L'articolo reca la sostituzione del Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recate le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.

Il nuovo articolo 9 reca i principi generali, sottolineando come le disposizioni del Capo in commento sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Il successivo articolo 10 prevede che ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, il limite di durata sale a quindici anni per le iniziative nel settore della produzione agricola.

Il nuovo articolo 10-*bis* precisa quali siano i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni. Si tratta, in particolare, delle imprese costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; di micro e piccola dimensione, esercitanti esclusivamente l'attività agricola, costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ed amministrata da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40; in cui i giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola, e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente l'attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Inoltre, la norma dispone che possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 10-*quater* reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che la concessione delle agevolazioni è disposta a valere risorse residue di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 2002, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 2002, n. 261. La misura per l'attuazione degli investimenti agevolativi, di cui al Titolo I Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, a seguito del trasferimento delle funzioni da Sviluppo Italia a ISMEA, prevede una dotazione iniziale di 50 milioni di euro su conto



corrente di tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia intestato ad ISMEA (numero di pertinenza 178, conto 22054 descrizione: ISMEA attuazione DM 28.12.06). Tale dotazione è stata incrementata con delibera CIPE del 3 marzo 2012 di ulteriori 5 milioni di euro. Al 30 gennaio 2014, il predetto conto di tesoreria reca una disponibilità di cassa pari ad euro 30.271.357. Dal 2010 al 2013 sono stati erogati alle imprese complessivamente 17.286.359 di euro. Le previsioni nel prossimo triennio non dovrebbero discostarsi di molto dal triennio precedente, anche per effetto dell'abolizione del contributo a fondo perduto. Tale eliminazione, anzi, potrebbe comportare l'aumento dei rientri al conto corrente. Le agevolazioni, pertanto, saranno concesse nei limiti delle disponibilità dei predetti fondi.

Art. 14.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta).

La disposizione prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore. La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

TITOLO IV

Disposizioni relative a singoli settori produttivi

CAPO I

Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro.

Art. 15.

(Ambito di applicazione).

La norma definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del presente Capo e non comporta effetti finanziari.

Art. 16.

(Definizione dei prodotti).

La norma definisce i derivati del pomodoro e la loro classificazione e non comporta effetti finanziari.

Art. 17.

(Requisiti dei prodotti).

La norma stabilisce la procedura per la determinazione dei requisiti qualitativi minimi, dei criteri di qualità dei prodotti e dei loro ingredienti e non comporta effetti finanziari..

Art. 18.

(Etichettatura e confezionamento).



La disposizione disciplina le procedure di etichettatura e confezionamento dei prodotti in modo tale da assicurare la loro conservazione ed il mantenimento dei requisiti prescritti. La norma non comporta effetti finanziari.

ART. 19
(*Sanzioni*)

L'articolo fissa l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di quanto fissato dalla presente legge anche con riferimento alla passata di pomodoro e definisce l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, individuata nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il suddetto Ispettorato svolge tale attività avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

Art. 20.
(*Abrogazioni*).

L'articolo prevede l'abrogazione di talune norme e non comporta effetti finanziari.

Art. 21.
(*Clausola di mutuo riconoscimento*).

L'articolo prevede la clausola del mutuo riconoscimento che garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 22
(*Disposizioni finali e transitorie*).

L'articolo dispone norme transitorie per i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge e sancisce che le Amministrazioni interessate provvedono ad attuare gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso.

Art. 23.
(*Delega al Governo per il rilancio del settore del riso*).

L'articolo reca la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione "riso", fissando i principi e criteri direttivi a cui i suddetti decreti legislativi debbono attenersi. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto lo svolgimento delle attività



previste viene effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È comunque prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria.


Il presente è la perizia tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto come



POSITIVO NEGATIVO

10 FEB. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



Disegno di legge recante disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca
(Collegato alla legge di stabilità 2014)

TITOLO I
Disposizioni in materia di semplificazione

ART. 1.
(Semplificazioni in materia di controlli).

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento nei confronti degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa, gli esiti dei controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competente organi di vigilanza a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica alle altre Pubbliche amministrazioni richiedenti secondo le modalità definite con Accordo sancito in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 5 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 KG di oli per campagna di commercializzazione.
3-ter. Le presenti disposizioni non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti o commercializzati in uno stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati membri della



European Free Trade Association (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio – economico – europeo.».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di servitù).

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

ART. 3.

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi).

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

ART. 4.

(Disposizioni in materia di contratti agrari).

1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca).

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:



- a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
- e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura e pesca al fine di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;
- f) introduzione di meccanismi, anche di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di propria competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;
- g) revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente ed evitare duplicazioni;
- h) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica).

1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, gli articoli 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico, di seguito denominato: «SIB», che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.



3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le Regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della Pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB.

TITOLO II

Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica

ART. 7.

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori).

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della produzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente;
- b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;
- c) utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;
- d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:

- 1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale, al fine di ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle Pubbliche amministrazioni, di favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL s.p.a., anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;
- 2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, mediante istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria con conseguente accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) di cui agli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e la previsione di un numero limitato di Centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre Pubbliche amministrazioni, Regioni e privati;
- 3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, trasferendo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le funzioni i compiti, e le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Istituto sviluppo agroalimentare S.p.a. (ISA), previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, con conseguente soppressione e messa in liquidazione della medesima;
- 4) razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico, anche attraverso la loro confluenza nelle strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge;

3. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e tenendo conto della normativa comunitaria in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;



- b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai Registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
- c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;
- d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei Libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;
- e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;
- f) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative Associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- g) possibilità di autofinanziamento delle Associazioni dei allevatori attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, corredati da apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recante disposizioni integrative e correttive.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO III

Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari

ART. 8.

(Interventi per lo sviluppo del Made in Italy all'estero).

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è



riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 500.000 euro, in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, per la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, ovvero l'adesione alle medesime, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, come successivamente rifinanziata.

4. Il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ART. 9.

(Marchio identificativo della produzione nazionale).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché a disporre il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Il marchio può consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agricola ed agroalimentare nazionale ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di cui al primo periodo.

ART. 10.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente comma 361-bis:

«361-bis. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete.»



2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, possono prioritariamente accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014 - 2020.

ART. 11.

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei).

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate.»;
- b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.

ART. 12.

(Riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi, e per la regolazione dei mercati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
- b) sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori;
- c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali, e contratti di organizzazione e vendita.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2 i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la



procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recante disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13.

(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani).

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il Capo III è sostituito dal seguente:

«Capo III

Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale

ART. 9.

(Principi generali).

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

ART. 10.

(Benefici).

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria, e le stesse sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

ART. 10-bis.

(Soggetti beneficiari).

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

a) costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, e successive modificazioni e integrazioni;

c) esercitanti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

d) costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale;



- e) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ed amministrata da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40;
- f) in cui i giovani imprenditori agricoli dai 18 anni e fino al compimento del quarantesimo anno d'età che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola, e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese, anche costituite in forma societaria, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), e da almeno due anni dal requisito di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.
4. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale.

ART. 10-ter.
(Progetti finanziabili).

1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

ART. 10-quater.
(Risorse finanziarie disponibili).

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 2002, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 2002, n. 261. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.»;

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

ART. 14.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta).

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti



i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con in Ministri competenti per ciascun decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore.

TITOLO IV

Disposizioni relative a singoli settori produttivi

CAPO I

Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro.

ART. 15.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 16, fabbricati in Italia.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 16 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni indicate al medesimo articolo 16 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 16.

ART. 16.

(Definizione dei prodotti).

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum L.*, di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:

a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:

- 1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;
- 2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;
- 3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del



- prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;
- b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al contenuto di solidi solubili, espressi in residuo rifratto metrico. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;
 - c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e per le politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2005, n. 232;
 - d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
 - 1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;
 - 2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento.

ART. 17.

(Requisiti dei prodotti).

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 16, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I prodotti di cui al presente Capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1, possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

ART. 18.

(Etichettatura e confezionamento).

1. I prodotti di cui al presente Capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente Capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

ART. 19.



(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente Capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a) da tremila euro a diciottomila euro se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
 - b) da novemila euro a cinquantaquattromila euro se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive, di con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2005, n. 232.
3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 20.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

- a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428;
- c) l'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
- d) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive, di con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2005, n. 232.

ART. 21.

(Clausola di mutuo riconoscimento).

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente Capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro della *European Free Trade Association* (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

ART. 22.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 1.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente Capo le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.



Capo II
Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso.

ART. 23.

(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione "riso", sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;
- b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;
- c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;
- d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
- e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;
- g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;
- h) esclusione del campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito comunitario, e al prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recante disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Conferenza Stato Regioni

Da: "Per conto di: protocollo.dagl@mailbox.governo.it" <posta-certificata@spcoop.postacert.it>
A: <conferenzastatoregioni@preconsiglio.gov.it>
Data invio: venerdì 21 febbraio 2014 13.57
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: DAGL-0001862-P-21/02/2014 - DDL IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' AGRICOLE DEL SETTORE
AGRICOLO AGROALIMENTARE E DELLA PESCA#8995499#

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2014 alle ore 13:57:19 (+0100) il messaggio

"DAGL-0001862-P-21/02/2014 - DDL IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' AGRICOLE DEL SETTORE AGRICOLA
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA#8995499#" e' stato inviato da

"protocollo.dagl@mailbox.governo.it"

indirizzato a:

conferenzastatoregioni@preconsiglio.gov.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec275.20140221135719.02001.05.1.101@spcoop.postacert.it